



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

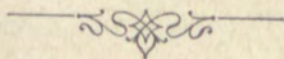
BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1903.

N. 7.

SOMMARIO.

- I. Argentina — Gli Italiani nel dipartimento di Santa Fè.
- II. Argentina — Legge 8 gennaio 1903 sulla concessione delle terre fiscali.
- III. Brasile — L'immigrazione italiana nello Stato di Espirito Santo.
- IV. Brasile — Lo Stato del Paranà e l'immigrazione italiana.
- V. Stati Uniti — L'immigrazione nell'anno 1902.
- VI. Stati Uniti — Protezione degli immigranti italiani in Boston.
- VII. Canada. — L'immigrazione nell'anno 1902.
- VIII. Colonia del Natal (Africa australe) — Legge sull'immigrazione del 1897.
- IX. Colonia del Capo (Africa australe) — Regolamento per l'applicazione della legge sull'immigrazione del 1902.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1903

ARGENTINA

Gli Italiani nel dipartimento di Santa Fè.

(Da un rapporto del R. Viceconsole a Santa Fè sig. G. NOTARI -
novembre 1901).

La città di Santa Fè, oltre ad essere la capitale della provincia omonima, è anche il capoluogo d'uno dei 18 dipartimenti in cui la provincia stessa è divisa, e che porta appunto il nome di "Dipartimento della Capitale". Nel presente rapporto ci occuperemo solamente di questo dipartimento.

Dipartimento di Santa Fè. — Ha una superficie di 2951 chilometri quadrati; quindi è uno dei meno grandi della provincia, la cui estensione totale è calcolata a 131,906 chilometri quadrati. Viceversa è uno dei più popolati, poichè, mentre la popolazione totale della provincia, secondo il censimento generale della Repubblica, effettuato il 1° maggio 1895, ascendeva ad abitanti 397,188, la popolazione di questo dipartimento era, alla stessa data, di 35,416 anime.

La popolazione del dipartimento cresce costantemente, benchè non molto rapidamente. Dei 9647 immigranti che nel 1899 furono internati nella provincia di Santa Fè, dei quali 8615 erano Italiani, 680 scelsero a loro dimora il dipartimento della capitale, 626 rimasero a Santa Fè, e i restanti cercarono lavoro nelle colonie vicine. Alla fine di detto anno, si calcolava a 39,000 abitanti la popolazione del dipartimento.

Benchè la città di Santa Fè sia stata edificata nei primi anni del secolo XVI, la colonizzazione e la coltivazione del dipartimento principiarono appena nel 1824, quando il governatore Stanislao Lopez fondò su terreni demaniali la colonia di San Josè del Rincòn (di 12,824 ettari), con abitanti indigeni e indiani civilizzati.

La colonizzazione con elementi europei è cominciata solamente una quarantina d'anni or sono. Negli anni 1863 e 1864 il governatore

Patrizio Cullen fondò la colonia Guadalupe (8001 ettari), su terreni appartenenti al governo della provincia, con coloni tedeschi provenienti dalla provincia brasiliana di Rio Grande del Sud.

Nel 1868 sorse, d'iniziativa privata, la colonia Emilia, di 10,563 ettari di estensione, fondata da Mariano Cabal.

Furono in seguito costituite, quasi esclusivamente con elementi italiani:

Nel 1870, la colonia Piquete (1002 ettari); nel 1872, il villaggio Santo Tomè; nel 1883, la colonia Crespo (4103 ettari); nel 1885, la colonia Aldao (10,029 ettari); nel 1889, il villaggio Manuel Galvez; nel 1890, il villaggio Recreo.

Poi si fondarono le colonie e i villaggi Colòn, Cabal, Llambi Campbell e altri di minore importanza, lungo la *Ferrovia della provincia di Santa Fè*, svolgentesi per 1331 chilometri, che fu costruita da una Compagnia francese, allo scopo di unire le colonie agricole della provincia col porto di Rosario e col porto di Santa Fè, che è attualmente Colastinè.

Il dipartimento di Santa Fè è attraversato, da sud a nord, da questa linea ferroviaria, che alla stazione Manuel Galvez si biforca in due diramazioni: l'una attraversa i dipartimenti delle colonie e di San Cristobal e penetra nella provincia di Santiago del Estero; e l'altra, attraversando il dipartimento di San Justo, giunge fino alla stazione Vera, ove si bipartisce in due altre linee, di cui l'una giunge per ora fino a Reconquista e l'altra si arresta a La Sabana, nella " Gobernacion del Chaco „, al 28°. Per mezzo d'una piccola diramazione, la ferrovia francese unisce altresì la città di Santa Fè al porto di Colastinè e a San José del Rincòn.

Poichè la sede principale di questa Compagnia è Santa Fè, crediamo opportuno fornire su di essa qualche dato, tanto più che è italiano quasi tutto il basso personale che v'è impiegato.

Il capitale della Compagnia era, nel 1899, di pezzi oro 29,270,720, (1) ossia circa 150 milioni di lire. Furono trasportati, in detto anno:

(1) Il valore del *peso* o pezzo oro è di lire 5. Quanto al *peso* carta il suo valore reale è attualmente di circa lire 2.20.

332,129 passeggeri con l'incasso di pezzi carta 572,571; 800,000 chilogrammi di bagaglio per pezzi 32,650; 646,141,900 chilogrammi di mercanzie per pezzi 3,486,523; e furono spediti 45,072 telegrammi per pezzi 31,968.

Pel 1° semestre 1900 si ebbero le seguenti cifre, che indicano un aumento nel movimento:

Passeggeri 182,970, incasso pezzi 301,767; bagaglio chili 468,000, incasso pezzi 22,584; mercanzie chilogrammi 436,900,000, incasso pezzi 2,218,723; telegrammi 30,834, incasso pezzi 14,792.

Il dipartimento di Santa Fè, o della Capitale, è anche attraversato, per breve tratto, da una diramazione della grande ferrovia inglese Buenos Aires-Rosario-Tucuman, che ha una stazione nella parte meridionale della città di Santa Fè, mentre la stazione della Compagnia francese è situata nella parte settentrionale, e attorno ad essa si va sviluppando la città nuova, specialmente abitata dagli Italiani.

Santa Fè e il suo dipartimento sono in comunicazione con Buenos Aires anche per la via dei fiumi Paranà e La Plata: il porto d'imbarco è Colastinè. Il prezzo pei passeggeri di 2^a classe, che corrisponde alla nostra terza, è di pezzi 10: per ferrovia è, invece, di pezzi 13. 50. Piccoli fiumi (*riachos*), navigabili solamente su piccole barche, servono al trasporto delle merci fra Santa Fè e i dipartimenti vicini.

Non mancano larghe strade provinciali e vicinali, ma, queste al tempo delle grandi piogge, diventano impraticabili.

Nel dipartimento di Santa Fè non vi sono più terreni demaniali che possano essere ceduti agli immigranti: i contadini che aspirano a diventare proprietari debbono rivolgersi alle varie Compagnie agricole, o ai grossi latifondisti che hanno fatto incetta dei terreni, pagando un prezzo tenuissimo al Governo della provincia, e ora fanno lauti guadagni col rivenderli ai coloni, a prezzi relativamente alti, cioè a due o tremila pezzi carta per 25 ettari.

Ordinariamente viene concesso ai coloni un termine di tre o quattro anni pel pagamento del prezzo stabilito, coll'interesse del 7 o dell'8 per cento all'anno. In tali casi viene però stabilita una clausola molto onerosa pei coloni, cioè che, se essi non pagano una delle rate

al termine prefisso, perdono le rate già pagate e qualsiasi diritto sul terreno e sulle costruzioni e piantagioni che vi avessero fatte. E disgraziatamente questo fatto non è raro, sia per la morte del capo di famiglia, sia per una delle calamità che così frequentemente colpiscono queste terre, come la siccità o l'invasione delle cavallette.

Gli immigranti trovano anche ad occuparsi come fittavoli e come giornalieri. Nel primo caso i terreni vengono concessi in affitto ai coloni, colla condizione di versare al proprietario il 20 o il 25 per cento del raccolto. Quando il proprietario fornisce gli attrezzi rurali e le sementi, il raccolto viene diviso per metà.

Il salario mensile pei contadini giornalieri è di pezzi 20 a 25, oltre l'alloggio e il vitto. Al tempo del raccolto, stante la scarsità delle braccia, si pagano da 80 a 140 pezzi mensili.

Dal Bollettino del Dipartimento generale di agricoltura e statistica della provincia di Santa Fè rileviamo che nell'anno agricolo 1900-1901 furono seminati, nel dipartimento della capitale, 11,351 ettari a grano, 14,640 ettari a lino, 2196 a panico, 57 ad orzo, 2920 ad erba medica, 1143 a granturco, 565 a patate, 18 a fagioli, 17 a canna da zucchero.

La Direzione della dogana di questa città ci ha forniti i seguenti dati circa l'esportazione dei principali prodotti negli anni 1898, 1899, e 1900 (le cifre indicano chilogrammi):

	LINO	GRANO	LEGNO DURO	GRUSCA	FARINA	ESTRATTO di QUEBRACHO
1898	28,366,137	60,349,768	94,936,675	1,383,339	55,600	"
1899	44,630,656	103,872,572	66,729,705	1,389,183	158,310	"
1900	39,623,072	166,502,338	157,315,217	244,500	121,860	200,000

La legge provinciale del 25 novembre 1889 esonera dalle imposte, per tre anni, le colonie agricole, purchè abbiano una estensione non minore di 25 chilometri quadrati. Perciò dal beneficio di detta legge sono esclusi i piccoli proprietari.

Con altra legge provinciale del 31 agosto 1899 sono esonerati dalle imposte, per quattro anni, gli stabilimenti industriali che si fondino per la fabbricazione dell'amido, della carta, di funi, cappelli di paglia, tele da sacchi e in generale di ogni specie di filati, tessuti di seta, lana, cotone, lino, ecc.

La stessa legge concede facoltà al potere esecutivo di accordare un premio alle nuove industrie, purchè il capitale investito non sia minore di 25,000 pezzi. Il premio può elevarsi fino al 6 per cento annuo sul capitale impiegato. Non mi risulta però che nostri connazionali abbiano ottenuto tale premio, nè che ne abbiano ottenuti sulla somma di pezzi 15,000 che, per la legge del 27 febbraio 1900, si destinava a premi per l'agricoltura. Eppure sono italiani la metà forse degli industriali qui stabiliti e l'80 per cento degli agricoltori.

Non essendo istituito un regolare ufficio catastale, è difficile conoscere il numero e il valore delle proprietà rustiche possedute dai nostri connazionali nel dipartimento. L'ufficio d'immigrazione stabilito in questa città calcola che la metà delle proprietà rurali appartenga a nostri connazionali; tali proprietà sono le meno estese, ma le più valutate per le opere di coltivazione e le costruzioni che i nostri emigranti vi hanno create.

Porto di Colastinè. — I prodotti della provincia di Santa Fè, destinati ad essere esportati, vengono imbarcati a Rosario o a Colastinè, che è unito a Santa Fè, come si è detto, da un breve tronco della Compagnia ferroviaria francese. Questa vi ha costruito un molo di metri 2500 lungo il fiume, che si chiama anche Colastinè ed è un affluente dell'immenso Paraná.

Durante l'anno 1900, nel porto di Colastinè entrarono 104 vapori provenienti dall'Oceano, dello spostamento complessivo di tonnellate 172,960, e ne partirono 98, di tonnellate 164,465: giunsero, anche dall'Oceano, 72 velieri con tonnellate 52,057, e ne partirono 77 con tonnellate 55,546.

Il movimento delle navi italiane nel porto di Colastinè, negli ultimi cinque anni, è stato il seguente:

In arrivo.

	NAVI A VELA	PIROSCAFI	IN ZAVORRA	CON CARICO	TONNELLAGGIO
1896	20	"	19	1	10,922
1897	12	"	12	"	7,620
1898	23	1	22	2	16,140
1899	26	3	27	2	24,186
1900	32	3	30	5	27,940

In partenza.

	NAVI A VELA	PIROSCAFI	IN ZAVORRA	CON CARICO	TONNELLAGGIO
1896	16	"	"	16	12,908
1897	13	"	"	13	11,428
1898	22	1	"	23	15,094
1899	28	3	"	31	24,272
1900	34	3	"	37	31,317

Come si rileva da queste cifre, la navigazione italiana in questi paraggi è andata aumentando nello scorso quinquennio. Le nostre navi in rotta per Colastinè scaricano generalmente le merci a Montevideo, a Buenos Aires e a Rosario; qualcuna arriva qui con carico di sale. Invece partono tutte cariche o di legname duro (*quebracho*) o di grano.

Il porto di Colastinè va però lentamente colmandosi per le sabbie che la corrente vi accumula, e già le navi, anche di piccola portata, non possono entrarvi o uscirne a marea bassa. Perciò si progetta di creare un altro porto a Santa Fè, aprendo un canale che farebbe affluire fino alla capitale della provincia le acque del fiume Paraná.

La popolazione di Colastinè è composta esclusivamente di gente addetta alla navigazione e ai lavori di scaricamento. Il censimento del

16 giugno corrente anno contava 3069 anime. Gli Italiani sono pochissimi.

Città di Santa Fè. — La città di Santa Fè è circondata dai fiumi Santa Fè e Salado, che ne formano un'isola, sicchè per giungervi, tanto la ferrovia francese quanto quella inglese attraversano lunghissimi ponti; altro ponte ha costruito la Compagnia francese per la ramificazione a Colastinè e a San Josè del Rincòn.

Di questi ponti, quello della Compagnia inglese è il più grande che si trovi nella Repubblica Argentina: è in ferro, lungo tre chilometri ed è costato 400,000 lire sterline.

Santa Fè è ora frequentata solamente da piccole barche che fanno il cabotaggio, toccando gli scali del Paranà e dei suoi affluenti. Un servizio quotidiano di vaporetti mette in comunicazione la capitale della provincia di Santa Fè con Paranà, capitale della provincia di Entre Rios.

Si calcola a 300,000 lire sterline la spesa occorrente alla costruzione dell'accennato porto di Santa Fè e delle dipendenze del porto stesso, cioè moli, depositi, elevatori pel caricamento dei grani, e i tronchi ferroviari per fare scorrere i vagoni fino ai moli. Qualora venisse costruito il porto a Santa Fè, la ferrovia inglese, che ora ha la stazione lontana dal fiume e dall'abitato, costruirebbe una diramazione fino al porto.

Quantunque sia una delle più antiche città dell'Argentina, solamente da una quindicina d'anni Santa Fè va lasciando l'aspetto d'una borgata per prendere quello d'una città. La sua forma è quella d'un rettangolo; le sue vie si tagliano monotonamente ad angolo retto, e solamente quelle centrali sono selciate abbastanza bene e illuminate a luce elettrica.

Le case sono costruite secondo il sistema sud-americano, cioè hanno il solo pianterreno; però comincia a sorgere qualche grazioso palazzetto, con un piano superiore. Gli uffici pubblici sono allogati in vecchie case; solo la Scuola normale, costruita recentemente, ha una facciata monumentale, ampi scaloni e vaste aule, piene d'aria e di luce, arredate secondo le ultime norme della pedagogia.

Come risulta dal censimento generale della Repubblica, eseguito il 10 maggio 1895, il comune di Santa Fè aveva allora una popolazione di 22,685-abitanti. Il censimento del 16 giugno del corrente anno ha dato il seguente risultato:

Città	Abitanti	25,500
Sobborghi	"	5,306
Colastinè	"	3,071
San Josè del Rincòn	"	1,600
Marinai sulle navi	"	302
Popolazione delle isole	"	350
Totale		<u>Abitanti 36,123</u>

L'estensione del comune è di 738 chilometri quadrati: nel 1895, San Josè del Rincòn faceva parte d'altro comune.

Oltre all'immigrazione, che fa aumentare annualmente di parecchie centinaia di anime la popolazione di Santa Fè, bisogna tener conto dell'aumento vegetativo, che è importante: nel 1899, mentre nella città di Santa Fè il numero dei morti fu di 655, e nel resto del dipartimento di 182, il numero delle nascite fu rispettivamente di 1162 e 397. Segno codesto che il clima di Santa Fè non è poi tanto insalubre, malgrado la torrida estate, la poca pulizia delle vie e la scarsezza di acqua. Le case, infatti, non hanno che una cisterna per raccogliere l'acqua piovana, e un pozzo donde si estrae un'acqua salmastra, che può servire solamente a lavare. Dei venditori ambulanti portano a domicilio l'acqua del fiume, fangosa e piena di detriti, che per divenire potabile dev'essere accuratamente filtrata. Per rimediare a questo stato di cose, pare che si stia costituendo una compagnia per fornire la città e le case di acqua di sorgente.

Santa Fè è sede del Governo della provincia omonima. V'è un governatore assistito da due ministri, l'uno per gli affari interni, l'agricoltura e l'istruzione pubblica, e l'altro per le finanze, la giustizia e i lavori pubblici.

Il corpo legislativo provinciale si compone del Senato, con 18 membri, e della Camera dei deputati, con 31.

L'autorità giudiziaria è rappresentata, in materia civile, dai giudici di pace, da un difensore dei minori ed assenti e da tre giudici di prima istanza; e, in materia penale, da due giudici istruttori e da un giudice penale di sentenza. In Santa Fè risiede altresì il superiore Tribunale di giustizia della 1ª circoscrizione (l'altra circoscrizione ha sede in Rosario): ad esso si può appellare tanto in materia civile quanto in materia penale.

Santa Fè è anche sede d'una Sottoprefettura marittima (capitaneria di porto), che ha un ufficio succursale in Colastinè. Vi è anche una Commissione d'immigrazione, la quale, come le altre consimili, dirige gli immigranti là dove possono trovare lavoro con più facilità, oppure nei luoghi dove gli immigranti stessi intendono stabilirsi. La città di Santa Fè è lontana dall'avere l'eleganza di Rosario; è una città, si può dire, d'impiegati e d'avvocati, e i nostri emigranti farebbero meglio a scegliere come loro residenza le colonie.

Istruzione. — Oltre a parecchie scuole elementari, vi è in Santa Fè il così detto corso preparatorio, che corrisponde al nostro ginnasio-liceo, ma che comprende solamente sei anni di studio, invece di otto, con poche materie d'insegnamento. V'è altresì una scuola normale per ambo i sessi. L'unico collegio-convitto per maschi è quello dei gesuiti; vi sono invece tre istituti per signorine, tutti diretti da monache.

L'insegnamento superiore si compone d'una facoltà di diritto e scienze sociali: i diplomi in essa ottenuti hanno, però, valore solamente per la provincia di Santa Fè. Per ottenere di esercitare in tutto il territorio della Repubblica, occorre convalidare il titolo, ossia sottoporsi ad un altro esame, in tutte le materie universitarie, in una delle Università nazionali, a Buenos Aires o a Cordoba, o alla Università pareggiata di La Plata.

Chi ha ottenuto la laurea d'avvocato in una Università di Europa può convalidare il proprio titolo a Santa Fè, ma solo per esercitare la professione in questa provincia.

I medici e i farmacisti, forniti del diploma d'una nostra Università, debbono altresì convalidare il loro titolo in una delle Università predette; possono però ottenere dal Consiglio d'igiene la facoltà tempo-

ranea di esercitare la loro professione in luoghi ove non si trovino altri medici e farmacisti.

Per gl'ingegneri non vi è ancora alcun ostacolo, poichè finora sono pochi gli Argentini che si applicano all'esercizio di questa professione.

Santa Fè è anche sede della direzione dell'istruzione di tutta la provincia, che è affidata a un Consiglio generale di educazione.

Banchi. — Esistono in Santa Fè una succursale del Banco della Nazione, un'Agenzia del Banco ipotecario nazionale, il Banco provinciale, il Banco di Santa Fè, il Banco territoriale agricolo, il Banco nazionale (in liquidazione) e una succursale del Nuovo Banco italiano, che è l'istituto bancario più accreditato di questa città, e ove i connazionali depositano i loro risparmi, che attualmente si possono fare ascendere a 400,000 pezzi.

Colonia italiana. — Mentre i nostri emigranti che si stabiliscono nelle campagne sono quasi tutti piemontesi, la colonia di Santa Fè è composta di emigranti di quasi tutte le provincie d'Italia. I primi a venire in questa città furono genovesi e lombardi, e son quelli che ora si trovano in migliori condizioni economiche.

In Santa Fè i nostri connazionali si distinguono pei loro sentimenti di ordine, e per laboriosità e parsimonia; è minimo il contingente che essi danno alla criminalità. I mestieri ai quali principalmente si dedicano sono i seguenti:

giornalieri (<i>peones</i>) col salario mensile di 40 a 50 pezzi oppure 30 col vitto;	
sarti	con pezzi 3.50 al giorno
muratori	" 2.50 "
calzolai	" 2.50 "
fabbri	" 2 a 3 "
panettieri.	" 2 a 3 "
meccanici	" 4 a 5 "
camerieri in alberghi e ristoranti, con 40 pezzi al mese e vitto.	

Molti si danno al commercio minuto, specialmente di commestibili; un'industria puramente italiana è quella dei conciatori di pelli, che guadagnano da 3 a 4 pezzi al giorno.

I salari, in generale, sono più elevati che in Italia, ma la vita è più

cara. Dei viveri, solamente la carne e il pesce di fiume scadente costano notevolmente meno che da noi; il pane ha lo stesso prezzo; ma l'olio, il vino, le verdure sono merci addirittura di lusso. Le vesti e le abitazioni sono carissime. Malgrado ciò, può dirsi che gli operai migliorino qui la loro condizione; non sempre però essi trovano lavoro nella piccola e poco ricca città di Santa Fè.

La parte intellettuale della colonia è costituita da pochi, ma distinti professionisti, come il medico primario del nostro ospedale e alcuni valorosi ingegneri.

È difficile indicare quanti immobili urbani, e per qual valore, siano di proprietà di nostri connazionali; parecchi fra essi ne posseggono pel valore di più centinaia di migliaia di lire. Fra gl'industriali e i commercianti godono, fra gli altri, una florida posizione economica:

Aicardi Francesco, armatore e mercante di legname e carbone; Balma Candido, fabbricante di bilance, cucine economiche, ecc.; Bonazzola Luigi, commerciante in ferro, materiali per costruzione e macchine agricole; Baragiola Vito, proprietario d'una importante concia di pelli; Boero, Lupotti e Franchini, con molino importantissimo; Canali Giovanni, con concia di pelli; Cerana Carlo, con fonderia di metalli; Croppi Giacomo, con fabbrica di birra, ghiaccio e liquori; Del Canto, Antola e compagnia, importatori di oli, vini, ferramenta e marmi italiani; Domeniconi Alessandro, con fabbrica di sapone, candele e sego; Mai Giovanni e figli, costruttori di case; Mazzini e Copes, con fabbrica di paste; Minella Carlo, mercante di animali da macello e lavoratore all'ingrosso di carne suina; Occhi Giovanni, con rimessa di vetture da nolo; Ragazzi Reinaldo, importatore di fil di ferro e commerciante in pelli, ossa, ecc.; Soprero Antonio e Francesco, mercanti all'ingrosso di bestiame e lavoratori di carne suina.

In Santa Fè sono costituite cinque Società italiane.

L'« Unione e Benevolenza », venne fondata nel 1873; il numero presente dei soci è di 900, e il capitale sociale di 45,412 pezzi argentini carta, ossia di circa centomila lire. Nell'ampio edificio sociale due aule sono destinate ad una scuola elementare maschile, poichè questa Società, oltre il mutuo soccorso, ha per iscopo l'istruzione, in italiano, dei

figli di Italiani. Malgrado gli sforzi del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio-scolastico, scelto fra le persone più colte della colonia, questa scuola è lontana dal raggiungere l'importanza che dovrebbe avere; e i nostri operai lasciano spesso ai loro figli il triste retaggio dell'ignoranza, che toglie ad essi ogni importanza ed influenza nella vita sociale.

Nella pur numerosa colonia italiana di Santa Fè, non esiste altra scuola italiana che un asilo infantile per ambo i sessi, creato e mantenuto dalla maestra signorina Bozzoli.

Il " Circolo Napolitano " venne fondato nel 1891; il numero presente dei soci è di 200; il capitale sociale è di pezzi 9447, ossia di circa lire 20,000. Questa Società avrebbe anche per iscopo il mutuo soccorso e l'istruzione, ma in quanto alla seconda parte del programma, nulla finora ha fatto.

L'altra Società di mutuo soccorso " Roma Nostra " venne fondata nel 1897; il numero dei soci è di 820, e il capitale sociale ascende alla somma di pezzi 22,000. Nell'elegante sala sociale hanno luogo frequenti recite di commedie in lingua italiana, il che contribuisce a che i soci parlino ancora l'idioma italiano, invece del gergo italo-spagnuolo dialettale, che pur troppo i nostri emigranti si affrettano ad imparare appena giungono qui.

Il più benemerito dei Sodalizi italiani è la " Società di Beneficenza denominata Ospedale Italiano di Santa Fè e colonie ".

L'idea di fondare in questa città un ospedale italiano cominciò ad avere esecuzione nei primi del 1889, e nel settembre 1892 la pia Opera era un fatto compiuto. Il terreno venne donato dal municipio, e il notevole edificio costò circa 160 mila lire, che vennero raccolte con concerti, lotterie, donazioni e oblazioni d'ogni genere. È da lamentare che la divisione interna dell'edificio non corrisponda allo scopo cui questo è destinato, sicchè molti locali non possono servire a nessun uso; ma, anche così com'è, il nostro nosocomio presta utili servigi.

Per raccogliere fondi pel suo mantenimento è costituito un " Patronato di dame ", la cui opera intelligente e instancabile è degna del maggior elogio.

Il 20 settembre vien festeggiato ogni anno con una lotteria di beneficenza, organizzata dalle solerti dame a beneficio dell'Ospedale.

Il 31 dicembre 1900, il patrimonio dell'Ospedale era così costituito:

Edificio per il valore di	Pezzi	72,246
Terreni nelle colonie	"	2,838
Arredi sacri	"	1,357
Mobili ed effetti	"	17,567
In cassa.	"	7,878
Totale		<u>101,886</u>

Il Governo italiano sussidia annualmente l'umanitaria istituzione con lire 1800; il Comune di Santa Fè con 600 pezzi annui, ossia circa lire 1300; varie Società locali, anche straniere, danno il loro obolo. Il bilancio del 1900 portava giacenti in cassa pezzi 6248 e incassati durante l'anno pezzi 17,354, oltre a vari doni in natura; furono spesi pezzi 15,723.

Nell'Ospedale italiano sono ammessi individui d'ogni nazione. Nel 1900, su 241 ammalati 166 erano italiani, 34 argentini e 41 fra spagnuoli, francesi, ecc. L'amministrazione è tenuta dal Consiglio direttivo, formato da 16 persone nominate dall'assemblea dei soci: vi è un medico primario senza stipendio, un medico stipendiato, due altri medici coadiutori, sei suore, un cappellano, tre infermieri, un cuoco, e un inserviente. Il totale degli onorari è di 500 pezzi mensili.

Per la tragica fine di S. M. Umberto I, la colonia di Santa Fè decise di onorare la memoria del compianto Sovrano colla costruzione di un padiglione per le malattie infettive, che dovrà sorgere nell'ampio giardino dell'ospedale. La somma occorrente, circa 9000 lire, già è stata raccolta, e fra pochi mesi l'edificio sarà compiuto.

In Santa Fè v'è anche un ospedale argentino, che accoglie individui di tutte le nazioni; e una " Assistenza pubblica ", per la visita e la distribuzione di medicinali agli infermi.

ARGENTINA

Legge 8 gennaio 1903 sulla concessione delle terre fiscali.

Sulla concessione delle terre fiscali erano state emanate nell'Argentina, dal 1876 in poi, numerose leggi, la cui complicazione ne rendeva difficile l'esatta conoscenza e la stessa applicazione. Era pertanto vivamente sentito il bisogno di una legge unica, che fosse in armonia con le attuali condizioni e con gli interessi della Repubblica.

Dopo vari progetti e tentativi, veniva approvata dal Congresso argentino, il 30 dicembre 1902, ed era promulgata l'8 gennaio 1903, una nuova legge, la quale abroga tutte le precedenti disposizioni in materia di concessione di terre ed ha per scopo di facilitare l'acquisto diretto della terra a chi si propone di coltivarla.

Ne diamo qui appresso la traduzione.

Legge sulle terre fiscali, dell'8 gennaio 1903, n. 4167.

Art. 1. — Il potere esecutivo farà esplorare e misurare le terre fiscali, in modo da determinarne le condizioni di irrigazione, l'attitudine per l'agricoltura, per l'allevamento del bestiame, per il taglio dei boschi, per praterie (*yerbales*) e altre industrie e per la fondazione di colonie o centri urbani.

Art. 2. — A misura che si faranno le esplorazioni e i rilievi topografici, il potere esecutivo determinerà la destinazione delle diverse zone, conforme agli oggetti previsti nell'articolo precedente, riservando le regioni che risulteranno adatte per la fondazione di centri urbani e di colonie agricole e pastorizie, le quali saranno opportunamente divise in lotti, secondo le indicazioni della loro topografia. I lotti agrari non potranno eccedere i cento ettari, e quelli pastorizi i 2500, non potendosi concedere ad una sola persona o società più di due dei primi e uno dei secondi.

Le restanti terre saranno affittate o vendute all'asta pubblica (in questo caso non più di 1000 leghe chilometriche quadrate per anno), nei termini e nelle condizioni che il potere esecutivo determinerà, sulla base di un prezzo minimo, per la vendita, di 40 *centavos* oro l'ettaro, o un *peso* moneta nazionale, da pagarsi nel termine massimo di 5 anni, con l'interesse annuale del

6 per cento. Nessuna persona o società potrà acquistare o prendere in affitto, sia direttamente, sia per trasferimenti anteriori al pagamento totale del prezzo, più di quattro aree da costruzione (*solares*) o due lotti agrari e uno pastorizio, nè più di 20,000 ettari.

Art. 3. — Il potere esecutivo potrà disporre che si conceda il titolo definitivo di proprietà a coloro che avessero pagata la sesta parte del prezzo in contanti, e adempiuto alle condizioni relative alla popolazione, rimanendo ipotecata la proprietà per l'importo delle somme corrispondenti alle scadenze non maturate. Il titolo sarà costituito dalle bollette dei registri a matrice che gli uffici pubblici a ciò incaricati dovranno tenere. Detta bolletta avrà forza di scrittura pubblica e dovrà prendersene annotazione nei registri pubblici. Nella medesima forma saranno stabiliti i titoli dei lotti urbani o coloniali e i contratti di affitto.

Art. 4. — I fittaiuoli e i compratori di terre sono obbligati a popolarle con aziende e costruzioni, il cui valore non sia minore di 500 *pesos* moneta nazionale, per ogni lega chilometrica, nei termini che fisserà il potere esecutivo.

Art. 5. — Il prezzo minimo di ciascuna area urbana (*solar de pueblo*) sarà di 10 *pesos* moneta nazionale, e quello delle capanne e delle case di campagna, di due *pesos* e 50 *centavos* l'ettaro pagabili in sei annualità.

Art. 6. — Gli acquirenti di aree urbane avranno l'obbligo di recingerle e di costruirvi un'abitazione con gli accessori, nel termine di un anno. I concessionari di capanne e ville dovranno, entro 2 anni, edificare e coltivare la terra, nella proporzione che stabilirà il potere esecutivo in ciascuna colonia.

Art. 7. — Il potere esecutivo è autorizzato a vendere direttamente lotti che non eccedano i 2500 ettari, nelle colonie pastorizie o fuori di esse, sulla base del prezzo minimo, e nei termini stabiliti nell'articolo 2, per dedicarli alla pastorizia, nei terreni che non siano specialmente destinati per l'agricoltura, con gli obblighi relativi alla popolazione, fissati nell'articolo 4.

La stessa autorizzazione è accordata per i terreni restanti che non superino la decima parte della superficie dei lotti venduti in qualsiasi forma.

Art. 8. — Il potere esecutivo ha facoltà di concedere gratuitamente fino alla quinta parte dei lotti urbani o di colonie agrarie o pastorizie ai primi coloni che vi si stabiliranno.

Art. 9. — Il fittaiuolo, che abbia adempiuto alle condizioni dell'affitto, avrà diritto a comprare fino alla metà della terra affittata, ai prezzi fissati da questa legge come base della vendita.

Art. 10. — Ogni affitto di terra fiscale e ogni concessione o vendita di

aree urbane o lotti, nei quali non si osservino le prescrizioni di questa legge e quelle che stabilirà il potere esecutivo, potranno essere dichiarati nulli, restando a beneficio dello Stato i miglioramenti e le somme pagate.

Art. 11. — Qualora i compratori di terre all'asta pubblica non adempiano agli obblighi prescritti relativi alla popolazione, pagheranno una multa equivalente al doppio della contribuzione diretta, per tutto il tempo che trascorrerà fino all'adempimento di tali obblighi.

Art. 12. — Per i terreni irrigati o irrigabili, e per quelli che il potere esecutivo avesse acquistati o acquistasse per la colonizzazione agricola, con l'autorizzazione speciale del Congresso, si fisserà nei regolamenti il prezzo di vendita, che non sarà mai superiore a quello di costo.

Art. 13. — Il potere esecutivo ha facoltà di occuparsi, nelle condizioni che crederà convenienti, della colonizzazione dei terreni che le provincie offriranno a tale scopo.

Art. 14. — I notai e i funzionari, che interverranno nei contratti concernenti le terre dei Territori nazionali, dovranno comunicare, nel termine di 3 mesi, le alienazioni e le circostanze nelle quali queste avranno luogo, sotto pena di incorrere in una multa uguale all'importo della contribuzione diretta.

Art. 15. — Le isole non potranno essere alienate, ma il potere esecutivo potrà concederle in affitto. Non potranno nemmeno essere alienate le terre che contengano notoriamente depositi di sale, minerali, carbon fossile, petrolio o sorgenti di acque medicinali, salvo le disposizioni del Codice delle miniere. Il potere esecutivo potrà vietare la denuncia di minerali sotterranei nei terreni che farà esplorare.

Art. 16. — Per l'avvenire, l'occupazione di un terreno fiscale non sarà titolo di prelazione per acquistarlo.

Art. 17. — Il potere esecutivo faciliterà, per mezzo delle missioni, l'incivilimento delle tribù indigene, procurando di renderle stabili col concedere loro terre e strumenti di lavoro.

Art. 18. — Finchè non si farà una legge speciale sulle foreste, il potere esecutivo potrà concedere, per il tempo massimo di 10 anni, fino a 10,000 ettari per il 10 per cento del valore che ha il legname nella stazione o nel porto di imbarco.

I fittaiuoli di terreni con boschi non avranno diritto di taglio, se non nella quantità necessaria per i recinti e le legna per il consumo, salvo che ottenessero anche la concessione per l'esercizio industriale del bosco, pagando, oltre il fitto, il 10 per cento stabilito. Solo il fittaiuolo del terreno potrà ottenere questa concessione.

I terreni occupati per concessioni di boschi potranno essere affittati a scopi di agricoltura o allevamento di bestiame, solo ai concessionari.

Intorno ai centri urbani, nel raggio che il potere esecutivo determinerà in ciascun caso, il taglio dei boschi sarà riservato per i bisogni della località.

Art. 19. — Le concessioni di pascolo nelle terre fiscali saranno regolate dalle disposizioni del potere esecutivo. Per ogni 10 chilogrammi di erba che si ricaveranno da un terreno fiscale, si pagherà una tassa d'ispezione di 50 *centavos* moneta nazionale, e di 30 *centavos* se fosse terreno particolare.

Fatta l'esplorazione dei pascoli, il potere esecutivo potrà vendere o affittare i terreni a lotti e a condizioni convenienti per rendere stabile la popolazione.

In tal caso, l'affitto del terreno comprenderà sempre il diritto di tagliare l'erba e il bosco che vi fossero, e viceversa.

Art. 20. — Dalla promulgazione di questa legge, tutte le proprietà rurali, situate nelle Provincie e nei Territori nazionali, che la Banca Nazionale in liquidazione ha ricevuto in pagamento dai suoi debitori, passeranno sotto la cura e l'amministrazione del Ministero di agricoltura, il quale procederà allo studio ed alla classificazione delle medesime, a fine di destinarle secondo le prescrizioni di questa legge.

Art. 21. — Saranno abrogate tutte le leggi generali su terre, boschi e pascoli, anteriori alla presente, le quali saranno applicate unicamente per la risoluzione degli affari in corso, eccettuando le disposizioni relative alla immigrazione, contenute nella legge dei 19 ottobre 1876.

Art. 22. — Si comunichi la presente legge al potere esecutivo.

BRASILE

L'immigrazione italiana nello Stato di Espirito Santo ⁽¹⁾.

(Da un rapporto del cav. R. RIZZETTO,
R. Console a Victoria; ottobre 1901).

L'immigrazione europea nello Stato di Espirito Santo cominciò nel 1847 coi Tedeschi, che fondarono le colonie di Santa Izabel e Santa Leopoldina; nel 1877 ebbe principio quella italiana. Gli emigranti italiani arrivavano a Rio per conto del governo federale, il quale li distribuiva poi per le varie provincie del Brasile. Non mi è riuscito di procurarmi la statistica dei nostri connazionali che vennero introdotti in questo Stato dal 1887 al 1889; so però che nel 1889 vi fu una sospensione che durò fino al 1894, nel quale anno cominciarono ad esserne introdotti dei nuovi, in forza d' un contratto, stipulato dal Governo dello Stato di Espirito Santo con certo Domenico Giffoni, per l'introduzione di 20,000 emigranti europei, preferibilmente italiani. Questo contratto, che portava la data del 2 giugno 1892, fu rinnovato il 28 luglio 1893 e si fissò il termine di tre anni per la sua esecuzione completa.

Un altro contratto, concluso il 24 agosto 1892 colla società *Chargeurs Réunis*, per l'introduzione di 2000 immigranti portoghesi e spagnuoli, che doveva terminare alla fine del 1894, fu rescisso in aprile di quell'anno, dopo l'arrivo di 972 Portoghesi.

Per il trasporto dei nostri emigranti, che fin dai primi mesi del 1894 cominciarono ad arrivare mensilmente a Victoria, il contratto

(1) Un'ampia relazione del cav. NAGAR (febbraio 1895) sullo Stato di Espirito Santo e l'immigrazione italiana fu pubblicata nel *Bollettino del Ministero degli affari esteri* dell'aprile di quell'anno (pag. 245-280). — Vedasi altresì nel fascicolo di novembre dello stesso anno del *Bollettino* (pag. 958-964), un rapporto del R. Viceconsole DALL'ASTE BRANDOLINI, *Le opere pubbliche nello Stato di Espirito Santo*.

Giffoni stabiliva, a carico dello Stato, il prezzo elevatissimo di sei lire sterline a testa: il Giffoni lo cedè a *La Veloce*, riservandosi il guadagno di una sterlina per ogni emigrante introdotto.

In vista dell'emigrazione così promossa, una legge del 4 giugno 1892 diede un nuovo ordinamento amministrativo allo Stato e un decreto dello stesso giorno creava, insieme con la Direzione generale delle terre e della colonizzazione, varie commissioni distrettuali, cui furono affidati i servizi delle nuove colonie da istituire.

Questo stesso decreto conteneva anche le norme che dovevano regolare l'immigrazione. Ne tolgo il seguente articolo, che riguarda le promesse fatte dal governo di Espirito Santo agli immigranti:

" Art. 73. — Gli immigranti che in queste condizioni vengono
" direttamente dai porti stranieri, o in transito dalla capitale federale,
" riceveranno dallo Stato le seguenti facilitazioni, oltre a quelle che
" sono accordate a tutti gli abitanti:

" 1° Pagamento del passaggio in ragione delle tariffe che saranno in vigore nello Stato, e, in mancanza di queste, di quelle dell'Unione.

" 2° Alloggio e mantenimento, nella capitale dello Stato, fino alla partenza per la loro destinazione.

" 3° Trasporto gratuito e mantenimento durante il tragitto sino al punto che scelsero per loro residenza.

" 4° Trattamento medico gratuito per lo spazio di due anni.

" 5° Un lotto coloniale di 25 ettari di terreni fertili, in uno qualunque dei nuclei dello Stato, a loro scelta.

" 6° Anticipazione, a ciascuna famiglia, di cinquanta *milreis* (1) per l'acquisto di ferramenta ed utensili, e di duecento *milreis*, in rate di cinquanta *milreis* ogni quindicina, per il mantenimento, purchè si impieghino nella costruzione della loro casa provvisoria; se lo preferiscano, riceveranno, invece, dallo Stato la casa provvisoria ed un appezzamento di terra spianato, di cinquanta metri quadrati.

(1) Un *milreis* vale attualmente circa lire 1.25. Un *contos* equivale a 1000 *milreis*, quindi, al cambio attuale, a circa 1250 lire.

“ 7° Protezione dello Stato per due anni, tanto a quelli che si stabiliscono nei nuclei coloniali, quanto agli altri che concludono un contratto con i grandi proprietari agricoli, aiutandoli lo Stato per l'esecuzione di tali contratti, e traslocandoli, quando ne fosse il caso, dai nuclei coloniali.

“ 8° Preferenza, quanto all'impiego salariato, nei lavori diretti dalle Commissioni, e in generale nelle opere pubbliche, durante diciotto mesi, a contare dal giorno del loro arrivo nei porti dello Stato.

“ 9° Protezione alle vedove e agli orfani, in caso di morte del capo di famiglia, durante i primi due anni di residenza, soccorrendoli lo Stato, in modo che possano mantenersi col lavoro agricolo, e facilitando loro il rimpatrio, quando dimostrino impossibilità di vedersi da vivere per insufficienza di forze.

“ Questi favori sono promessi, tanto agli immigranti che vengono spontaneamente, quanto a quelli introdotti in virtù di contratti stipulati col Governo. „

Esistevano nello Stato, quando cominciò ad eseguirsi il contratto Giffoni, otto nuclei coloniali: Costa Pereira e Affonso Claudio, al Sud; Antonio Prado, Accioly Vasconcellos e Moniz Freire, nella valle del Rio Doce; Demetrio Ribeiro, nella valle Piraqué-assù; Santa Leocadia e Nova Venezia, nella valle del Rio San Matheus.

I nostri emigranti erano alloggiati, al loro arrivo in Victoria, in uno speciale albergo che sorge sulla riva sinistra del porto, poco lontano dalla città, uno dei più comodi ed igienici fra i locali destinati agli immigranti in tutti i paesi del Sud-America, quantunque anche in esso la qualità del vitto desse luogo a continui lamenti, durante le prime amministrazioni.

L'ulteriore sorte di questi immigranti era regolata, come ho detto, dal decreto del 4 giugno 1892. Fin da principio si vide che lo Stato non era in grado di adempiere agli obblighi assunti coll'articolo 73, a causa del cattivo funzionamento delle Commissioni distrettuali.

Nel febbraio 1895 il cav. Nagar, R. Console a Victoria, doveva pregare il Governo del Re di sconsigliare, almeno per alcuni mesi, i nostri

emigranti dal recarsi in questi paesi; ma già il Governo locale, per le non buone condizioni sanitarie dello Stato (era scoppiata al Sud una forte epidemia di colera), aveva spontaneamente deciso di sospendere provvisoriamente l'immigrazione.

Avuta notizia della catastrofe delle colonie del Rio Doce, compiutasi nel maggio successivo, il Governo del Re emanava senz'altro, il 20 luglio del 1895, il seguente decreto:

“ Il R. Ministero dell'interno, ritenuto che nello Stato di Espírito Santo, sia pel modo col quale viene regolato il servizio di immigrazione, sia per le condizioni economiche, climatologiche ed igieniche della regione, coloro che vi emigrano vanno incontro a danni e pregiudizi certi e gravissimi, decreta: È vietato fino a nuovo ordine agli agenti e subagenti di fare operazioni di emigrazione per il porto di Victoria, ed in generale per lo Stato di Espírito Santo. „

Iniziatesi, pochi mesi dopo, trattative fra i due governi, per la revoca eventuale di questo decreto, il Ministero degli affari esteri d'Italia mandava istruzioni al Console, circa le garanzie che sarebbe necessario ottenere, tanto per gli emigranti destinati alle colonie, quanto per quelli destinati alle *fazende*.

Lo stesso presidente, signor Moniz Freire, aveva infatti riconosciuto che i lamenti del consolato intorno alla situazione fatta agli emigranti nei nuclei erano fondati, e che non sarebbe stato possibile di continuare ad avviarli ai medesimi. Mentre, quindi, esprimeva il desiderio che fosse tolto il divieto emesso il 20 luglio 1895, proponeva che i nuovi immigranti, che fossero per arrivare, venissero indirizzati alle numerose *fazende* del sud, nella regione dell'Itapemirim e dell'Itabapoana, ed alle nove o dieci *fazende* del nord, nella regione del San Matheus. E qui vorrei poter dare notizie particolareggiate sulle condizioni fatte in questo Stato agli immigranti che si impiegavano presso i privati come coloni, a mezzadria o a salario; ma duolmi di non poter fornire al riguardo informazioni sicure ed esatte.

Il signor De Martino, corrispondente consolare in Cachoeiro de Itapemirim, nel cuore della colonizzazione a mezzadria, scriveva in data 8 ottobre 1895: “ È fuor di dubbio che in teoria il sistema di co-

lonizzazione mediante concessione di terre parrebbe il più favorevole, come quello che pone il colono, dal primo giorno, in una certa indipendenza, eccitando in lui il maggiore interesse per migliorare in poco tempo la sua proprietà. In realtà, non produce il più delle volte i benefici che si presumono, perchè il colono, sprovvisto di mezzi e non acclimatato, è esposto, durante i primi anni, a sacrifici di ogni sorta, e l'aiuto del governo, oltre che essere scarso, diviene spesso inefficace ed illusorio per il modo in cui sono diretti i servizi. Il sistema di colonizzazione a mezzadria, che da alcuni anni fu sostituito qui a quello di concessioni di terre, mentre libera lo Stato da spese enormi, riesce molto più pratico e utile, anche perchè trova, da parte dei *fazendeiros*, migliore puntualità. Con questo sistema il colono, fin dal primo giorno, trovasi gratuitamente in possesso di una casa per la dimora della sua famiglia e di un *cafezal*. Ha l'obbligo di coltivare il caffè, ripulendolo due o tre volte all'anno, e di coglierlo quando è maturo. Il caffè viene poi trasportato dalle diverse colonie alla *fazenda*, a spese del *fazendeiro*, ed il colono paga da 800 a 1000 reis di *soccatura* (decorticazione), per ogni *arroba* (15 kilogr.). Compiute queste operazioni, il *fazendeiro* divide a mezzo col colono, e questi vende la sua metà per proprio conto, quando non preferisca che il *fazendeiro* venda tutto il prodotto, per poi pagare al colono la parte che gli spetta, ciò che generalmente si usa fare. Oltre che alla coltivazione del caffè, i coloni attendono contemporaneamente a quella dei cereali (fagioli e grano-turco) e della canna di zucchero. Fanno queste coltivazioni tra i filari del caffè, ricevendo dal *fazendeiro* terreni adatti, e il prodotto dei cereali è tutto del colono, il quale vende per suo conto esclusivo il di più che supera i bisogni della sua famiglia. I nostri contadini si adattano mirabilmente alla vita della *fazenda* e col lavoro paziente ed assiduo, con modeste pretese e con parsimonia, mentre avvantaggiano la propria condizione, tengono alta la fama del lavoratore italiano. „

Ma anche questo sistema, purtroppo, presentava spesso, in pratica, gravi inconvenienti.

Nel citato rapporto dell'aprile 1895, il cav. Nagar. scriveva :

“ L’immigrante, che si impiega come mezzadro presso il proprietario agricolo, riceve da lui tutto ciò che gli occorre per il proprio sostentamento e l’alloggio. Al tempo del raccolto liquida i suoi conti col padrone, ed in tale liquidazione gli vengono addebitati dal *fazendeiro* gli articoli di consumo che ha ritirati e che gli vengono conteggiati con un aumento del 12 per cento sui prezzi correnti, gravandosi poi la totalità del conto dell’interesse di anticipazione che ammonta pure al 12 per cento. Il *fazendeiro* gli conteggia, poi, - parlo della maggioranza - la ottenuta produzione di caffè, ad un prezzo inferiore a quello corrente in piazza, in modo che nei primi anni, e fino a che il colono non diventi pratico dell’ambiente, resta debitore del proprio padrone nella liquidazione dei conti. È obbligato pertanto a continuare i suoi lavori fino a che gli riuscirà di saldare il proprio debito, e di restare a sua volta creditore, per poi, con lunghe economie, acquistare terreni e diventare egli stesso proprietario. »

Un altro corrispondente consolare, che da molti anni dimora nello Stato, il padre Marcellino Moroni, si mostra tutt’altro che soddisfatto della colonizzazione a mezzadria: “ Il prodotto dei cereali, di spettanza esclusiva del colono, di solito basta appena per l’alimento della sua famiglia e mai gliene resta da vendere; il colono deve dunque provvedersi di altri generi alimentari, come farina di mandioca e di grano, carne secca, riso, lardo, ecc., e deve comprare gl’istrumenti di lavoro, i vestiti per la famiglia e quanto altro occorre per una casa. Non avendo denaro, nè credito, è obbligato di fare le sue spese presso il *fazendeiro*, cambiandosi in negoziante. I prezzi dei generi, nell’interno, sono carissimi; il *fazendeiro* non si perita di aumentarli a capriccio, ed havvi anche tra essi chi nella contabilità altera le cifre, naturalmente a tutto suo vantaggio. »

“ Una famiglia di cinque persone - soggiungeva il Viceconsole - non spende, pel suo mantenimento, meno di reis 150,000 al mese, cioè 1 conto e 800,000 reis all’anno. Ora, questa stessa famiglia, se la *colheita* sarà buona, riceverà di sua parte 100 *arrobas* di caffè, al prezzo medio di 17,000 reis per *arroba*; il suo guadagno sarà di 1 conto e 700,000 reis, cioè non basterà nemmeno a coprire il debito fatto nell’anno col

padrone. Diminuisca pure le spese, il colono, fino ad imporsi i più duri sacrifici, e veda egli insperatamente aumentarsi il prodotto del suo caffè, il residuo attivo che potrà realizzare sarà ben misera cosa. E questa cattiva situazione economica è poi peggiorata dalle altre in cui trovasi il mezzadro. Bisogna ricordarsi che i coloni vennero chiamati a sostituire gli schiavi, ed essi come schiavi sono troppo spesso trattati; non già che il *fazendeiro* manchi di rispetto alla loro persona, ma perchè li considera come istrumenti di lavoro e nulla più, e specula su di essi quanto può.

“ Le *fazende* sono quasi sempre lontane dai centri abitati e di commercio; i coloni vivono nell'isolamento più completo e ne risentono tutte le conseguenze economiche e morali. Non hanno chiese, non hanno scuole; gli approvvigionamenti sul mercato sono difficilissimi, e i coloni devono accontentarsi dei generi avariati ed eccessivamente cari che offre loro il padrone.

“ Infine la mancanza di contratti scritti, o per meglio dire di una magistratura imparziale facilmente accessibile, lascia il colono in completa balia del padrone e i suoi diritti senza difesa; così egli non si affeziona alla terra e si sente nel pericolo e nella tentazione di abbandonarla oggi o domani. „

Malgrado ciò, i vecchi coloni, da lungo tempo immigrati, aiutati, appena giunti, in ogni miglior modo dal Governo, stabilitisi nei migliori terreni, sono ormai quasi tutti — scriveva il cavaliere Brandolini — in agiata condizione; “ possessori di una bella casa, del valore tra i 2 ed i 5 *contos*; hanno muli e cavalli, animali bovini e suini e un ben fornito pollaio; il *cafezal* conta almeno 10 mila piante, e tutta la proprietà può valutarsi in media a 15 *contos* per ogni famiglia; il prodotto di essa è di circa 5 *contos* annui. Molti sono i coloni che hanno altri lotti, comperati posteriormente, o danari collocati a largo frutto. Ve ne sono alcuni, possessori di fortune al disopra di 25 *contos* fino a 40 e 60. „

Sarebbe del pari difficile formulare un giudizio sintetico, generale, per quan'ò riguarda le condizioni climatologiche, igieniche ed economiche del paese. Reduce da un viaggio nell'interno dello Stato, il ca-

valiere Brandolini scriveva, nel 1896: " Le febbri malariche dominano sulla costa e nella regione bagnata dal Rio San Matheus e dal Rio Doce, ma non è da credersi, per esempio, che tutta la zona di questo fiume sia malsana. Trattasi delle località più basse, le quali sono soggette a frequenti inondazioni e sono convertite in pantani permanenti; ma i terreni più elevati sono immuni dalle febbri e posseggono acque buonissime. Io sentii, in modo particolare, elogiare la salubrità della sezione Riberao. E sono poi note le altre colonie del centro e del sud, come Mutum, Santa Thereza, Santa Izabel, Mathilde, Alfredo Chaves e tutto il Quinto Territorio, e la vasta regione chiamata Castello, pel clima relativamente temperato e l'aria eccellente. Naturalmente, sotto i tropici, l'Europeo soffre alquanto nell'acclimatarsi; è facilmente soggetto all'anemia; se si dà al vizio del bere, come avviene troppo spesso, sarà facilmente attaccato dal *beriberi* o da una malattia di fegato; insomma, io posso affermare questo, che gli Italiani non corrono un vero pericolo per la loro salute, venendo a colonizzare questi paesi, cosicchè le condizioni sanitarie non sarebbero sufficiente motivo per impedire loro di recarsi qui. Ed il cav. Brandolini conchiudeva affermando che " malgrado il disordine e gli abusi, malgrado le grandi difficoltà di iniziare una colonizzazione in terre ancora vergini, malgrado le numerose vittime, abbiamo ora in questo Stato da 20 a 30,000 Italiani, i quali formarono colonie che sono celebrate per la loro floridezza. È vero che parte di essi, mettiamo pure un terzo, sono coloni mezzadri, sul benessere e stato di fortuna dei quali è difficile poter dare un giudizio sicuro e complessivo; ma i vecchi coloni proprietari sono quasi tutti in condizioni floridissime. „

È da avvertire, che una buona parte della popolazione qualificata ivi come italiana è composta di Tirolesi, di Triestini e di Dalmati.

Mancano, del resto, dati sufficienti per poter pronunciare un giudizio sicuro sulle condizioni dello Stato di Espirito Santo e sui vantaggi che può offrire all'emigrazione italiana. Questo paese non è stato ancora studiato abbastanza, e gli stessi nazionali poco lo conoscono. Il Commissario generale per la misurazione delle terre pubbliche (*terrenos*

devolutos, la cui estensione ascendeva approssimativamente, secondo la direzione centrale, a chilometri quadrati 14,380) calcolava, nel 1896, l'area totale occupata a 804,525 ettari e la superficie totale dello Stato ad ettari 5,021,200; meno, pertanto, di una quinta parte di essa è popolata, e nella stessa zona occupata nell'interno, dove vivono forse 100,000 abitanti sparsi nella regione montuosa e che è la più salubre (la popolazione totale dello Stato ascende a circa 200,000 abitanti, da 30 ai 50 mila dei quali d'origine italiana), vi sono larghi spazi di territorio che si percorrono a cavallo in cinque o sei ore, senza incontrare una casa!

Il bacino del Rio Doce, « dalla colonizzazione del quale dipendono, come fu scritto in un rapporto governativo, la grandezza e la ricchezza dello Stato », misura all'incirca 1,525,000 ettari; di questa grande valle, segnata con croce nera negli annali dell'emigrazione italiana, per la catastrofe del nucleo Moniz Freire, il territorio di quest'ultimo non rappresenta forse che la centesima parte!

Tutti convengono che soprattutto la mancanza di preparazione, congiunta alla disorganizzazione dei servizi amministrativi, ha compromesso il buon esito delle immigrazioni italiane nello Stato di Espírito Santo negli anni 1894-95. Chi avesse percorso e studiato il paese dove stavano per dirigersi i nostri emigranti, in seguito al fatale contratto del 1892, si sarebbe subito accorto che soltanto la *Hospedaria* di Pedra d'Água, in Victoria, nota per la sua felice ubicazione, per la vastità e convenienza dei locali, era tenuta in buon assetto ed aveva ogni servizio convenientemente organizzato; mentre, quanto al trasporto degli immigranti nell'interno ed al loro trattamento nelle sedi coloniali, il Governo non avrebbe potuto, anche volendo, provvedere a tutto. Essendo le comunicazioni con i vari porti dello Stato, Itapemirim, Benevente, Rio Doce, Santa Cruz, San Matheus, mantenute per mezzo di piccoli e scomodi piroscafi, gl'immigranti avrebbero dovuto restare sul ponte esposti alle intemperie. Giunti in questi porti avrebbero dovuto essere trasportati in canoa, rispettivamente da Itapemirim a Cachoeiro, da Benevente ad Alfredo Chaves, da Santa Cruz a Pau Gigante, da Rio Doce a Linhares, da San Matheus a Santa

Leocadia. Dopo il viaggio in canoa, sempre penoso, gli immigranti avrebbero dovuto farne uno, anche più disastroso, dalle sedi ai nuclei coloniali ed alle *fazende*, a piedi, in una regione montuosa senza strade, spesso tra boschi vergini, ove non venne aperta che una *picada*. Le *hospedarias* o baracconi delle varie sedi nell'interno erano in completo stato di abbandono; non erano pronti e misurati i lotti destinati ai coloni, nè i lavori di strade che dovevano fornir loro lavoro nei primi due anni; le commissioni dei quattro distretti di colonizzazione mal funzionavano, mancanti come erano di personale idoneo, mentre i capi, essendo tutti dei *chefes politicos*, si ritenevano autonomi e superiori al direttore delle terre e colonie, mancando così quella disciplina e quell'armonia tanto necessarie in simili servizi. Alcuni nuclei e alcuni lotti erano perduti nella foresta, lontani da ogni altro centro di abitazione e di commercio, onde era facile supporre che i coloni, spaventati da quell'isolamento, li avrebbero abbandonati immediatamente, come di fatto avvenne; alcuni altri nuclei, come quello del Moniz Freire, dipendevano per le sussistenze dal Rio Doce, un fiume mal fido, perchè la sua barra di tratto in tratto si ostruisce, impedendo l'entrata dei vaporini e, mancando comunicazioni telegrafiche, nulla si sarebbe potuto sapere a Victoria di quello che fosse per accadere in quei luoghi. Le *fazende*, destinate a ricevere gli immigranti, essendo a grandi distanze le une dalle altre, e tutte disposte, come ho già detto, nelle valli formate dai fiumi Itabapoana, Itapemirim e San Matheus, nei confini estremi dello Stato, il consolato di Victoria, che sta nel centro, nulla mai seppe di certo della loro sorte.

I viveri nell'interno erano carissimi: per un chilogramma di pane di frumento si pagavano lire 1.55; per una bottiglia di tre quarti di litro di vino comune da pasto, lire 2.50; per un chilo di carne secca, lire 2; per un litro di fagioli, centesimi 60; per 15 chili di farina, lire 15 e più. I coloni italiani non potevano trovarsi bene in un paese dove i generi di prima necessità sono così cari, e nessun salario, anche alto, sarebbe bastato a sfamare, almeno nei primi tempi, famiglie numerose come quelle venute. Era facile accorgersi che, tenuto conto del gran numero dei nuclei e delle *fazende* sparse nel vasto territorio

vergine, doveva riuscire impossibile al governo, nonostante la miglior buona volontà, di provvedere ai coloni i servizi necessari del prete, del medico, del chirurgo, della levatrice e del maestro di scuola: mancavano le farmacie, mancavano gli ospedali. Nulla, insomma, era pronto per ricevere in tre anni i 20,000 emigranti del contratto Giffoni, che costò allo Stato di Espirito Santo circa tre milioni, senza alcun compenso, perchè, dei 10,000 emigranti introdotti in virtù del contratto medesimo, pochi rimasero, ed i rimasti sono quasi tutti in tale miseria che non possono costituire una forza economica per il paese.

Colla partenza del signor Moniz Freire dal palazzo del Governo in Victoria, cesso, pare, anche il desiderio di riattivare l'immigrazione italiana, o piuttosto venne meno la possibilità di chiederla, perchè la fine della sua presidenza coincise coll'inizio della crisi finanziaria ed economica che tuttora affligge questo Stato del Brasile e tutti gli altri la cui produzione principale è il caffè.

Durante il periodo 1892-96, mercè le grandi raccolte e l'alto prezzo di questo prodotto, e mercè il prestito di 700,000 lire sterline concluso da questo governo, lo Stato di Espirito Santo nuotava, per così dire, nell'oro e poteva, relativamente, largheggiare nelle spese per l'immigrazione. Poi vennero gli anni magri, e gravi calamità colpirono il paese: il caffè, che coi diritti di esportazione regge le finanze dello Stato, subì un ribasso straordinario di prezzo, da 17 milreis per *arroba* (15 chil.) a reis 3000, quanto si paga oggidì ai coloni; sopravvennero inoltre anni di siccità, ed il bilancio dello Stato dovette essere ridotto nei più ristretti limiti possibili. Per qualche tempo, quindi, non si parlò più di immigrazione nello Stato di Espirito Santo, e il governo rivolse tutti i suoi sforzi a realizzare delle economie.

Tornato tuttavia alla Presidenza, per un altro quadriennio, nel maggio del 1900, il signor Moniz Freire accennava di nuovo alla questione, nel suo messaggio al Congresso del 13 settembre, con queste parole: " Quanto alle spese, però, mi vedo obbligato a chiedervi un aumento per quella relativa all'immigrazione. Oltre che a questo ci obbliga la prossima esecuzione in cui sta per rientrare il

contratto del 1893 (contratto Giffoni), per accordo del mio illustre predecessore, questa spesa è una condizione d'esistenza. Senza il piccolo sacrificio che essa ci impone, dentro pochi anni noi avremmo perduto senza compensi una grande parte delle nostre fonti di risorse, e determinato, nello svolgimento materiale del paese, un regresso imperdonabile. È nostro dovere imperioso mantener vive le forze produttive dello Stato, anche quando le circostanze non permettano crearne delle nuove, e sarebbe grave colpa assistere indifferenti al loro graduale esaurimento. Per la forma colla quale intendo attuare questo servizio, contando sull'indispensabile concorso degli agricoltori che abbiano maggiore urgenza di braccia da lavoro, la spesa rimarrà circoscritta nei limiti delle forze del bilancio preventivo. »

Il signor Moniz Freire ritornava così alla sua antica idea di destinare gli immigranti ai *fazendieri* del nord e del sud, escludendo per ora i nuclei coloniali.

Ma a quelle parole non seguì alcun provvedimento, alcuna iniziativa o proposta; esse devono, pertanto, interpretarsi come l'eco di un'aspirazione platonica.

Le condizioni finanziarie dello Stato andarono, d'altronde, peggiorando, e crebbe la necessità delle economie di ogni specie. Tutto, quindi, è sospeso rispetto alla venuta di nuovi emigranti italiani, fino a che non cessi la crisi del caffè, e le condizioni del bilancio dello Stato non sieno talmente migliorate da presentare un margine sicuro, per far fronte largamente a tutte le spese per l'introduzione, l'internamento e il collocamento degli immigranti, e fino a che il Governo di Espirito Santo non abbia accettato di fornire le garanzie richieste dal Governo del Re. Nessuno sarebbe, oggi, in grado di prevedere quando queste condizioni potranno avverarsi.

Venne soppressa frattanto la Direzione delle terre e delle colonie: così tutto il servizio relativo all'immigrazione nello Stato è ora virtualmente abolito, e sarebbe quindi impossibile, oggi, non soltanto la osservanza delle disposizioni sancite al capitolo 3° del decreto 4 giugno 1892, che più direttamente riguardano i diritti degli immigranti, ma anche la distribuzione regolare degli immigranti stessi ai *fazendieri* del nord e del sud.

Questa è la storia, nei fatti più salienti, dell'immigrazione italiana nello Stato di Espirito Santo, nel passato decennio. Non vi fu, in sostanza, che un unico fatto, l'esecuzione parziale del contratto Giffoni, nè altra immigrazione vera e propria, oltre quella di coltivatori dei campi, poteva esservi, nè vi fu mai in questo paese, unicamente ed esclusivamente agricolo.

La corrente immigratoria provocata da quel patto venne interrotta dal decreto proibitivo del 20 luglio 1895; e siccome la crisi finanziaria, che, a partire dal 1896, afflisse lo Stato, fece sospendere tutti i lavori pubblici (compresa la ferrovia *Sud-Espirito Santo*), cessò subito anche la piccola corrente di braccianti e terrazzieri che cominciavano a venir qui per quei lavori.

Quanto alla colonia italiana urbana, che in questo Stato fu sempre piccolissima, essa non subì quasi variazione alcuna da quello che era nel decennio 1880-90, salvo a Victoria, dove, nel periodo della prosperità, parecchie case commerciali italiane di Rio ed altre d'Italia fondarono succursali, che però si chiusero all'apparire della crisi. Anche la bandiera italiana, che coi vapori della Società *La Veloce* era regolarmente apparsa ogni mese per il trasporto di emigranti in questo magnifico porto, uno dei più sicuri e pittoreschi del mondo, non si fece più rivedere.

Il periodo durante il quale si svolsero queste vicende fu di somma importanza per la storia dell'immigrazione europea nello Stato di Espirito Santo e per la storia della colonizzazione, in generale, nell'America del Sud. Non mi risulta, infatti, che alcun altro governo abbia mai eseguito un tentativo di colonizzazione come questo, invitando 20,000 agricoltori a recarsi, in un periodo di tre anni, nel paese e offrendo a ciascuna famiglia 25 ettari di terra in proprietà.

Lo studio delle cause dell'insuccesso può offrire molti ammaestramenti per l'avvenire.

BRASILE

Lo Stato del Paraná e l'immigrazione italiana (1).

(Da un rapporto del signor G. SILVA, reggente il R. Consolato in Curitiba
- Gennaio 1902).

Il Paraná è situato nella parte meridionale del Brasile, fra 22° 55' e 27° 50' di latitudine, 4° 44' e 11° 8' di longitudine occidentale di Rio de Janeiro. Confina a nord ed a nord-est con lo Stato di San Paolo, ad est con l'Oceano Atlantico, a sud-est con lo Stato di Santa Caterina, a sud con lo Stato di Rio Grande del Sud, a sud-ovest con la Repubblica Argentina, ad ovest con la Repubblica del Paraguay e con lo Stato di Matto Grosso.

La superficie dello Stato è calcolata a circa 240,000 chilometri quadrati. Il paese è per la maggior parte piano, ma ha pure depressioni ed alture notevoli e presenta quindi condizioni climatiche diverse. La *Serra do Mar*, che corre più o meno in direzione parallela alla costa, lo divide in due regioni ben distinte: quelle di *Beira Mar* (vicino al mare) e di *Serra Acima* (oltre i monti). La prima è alquanto paludosa e malsana; la seconda, molto più elevata, costituisce la parte più ricca e più interessante del Paraná; in essa si trovano belle foreste, estese e fertili campagne.

Secondo dati statistici forniti dal governo locale, ma non approvati dal governo federale, che li ritenne poco attendibili, la popolazione dello Stato ascenderebbe a 331,509 abitanti; la capitale, Curitiba, ne conterrebbe oltre 50,000, cifra probabilmente esagerata.

(1) Per più ampie informazioni circa lo Stato del Paraná vedasi un rapporto del Viceconsole CARLO CROCE, pubblicato nel *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, ottobre 1895, n. 65-3 (pagine 831-841).

Il Paraná fa parte degli Stati Uniti del Brasile, con forma di governo repubblicano federale.

Il potere legislativo è esercitato da un'assemblea (*Congresso legislativo do Estado*) composta di 30 deputati, eletti con voto diretto dal popolo; le sue deliberazioni sono soggette alla sanzione del governatore. Il mandato legislativo dura due anni: il Congresso si riunisce ordinariamente il 1° febbraio di ogni anno nella capitale dello Stato e funziona per due o più mesi consecutivi.

Il potere esecutivo è affidato ad un governatore responsabile, eletto direttamente dal popolo, che rimane in carica quattro anni. In caso di assenza o di impedimento, il governatore è sostituito successivamente da un primo e da un secondo vice governatore, e per ultimo dal presidente o vice presidente del Congresso.

Il potere giudiziario, autonomo e indipendente, è esercitato dal tribunale superiore di giustizia, dal giudice di diritto, dai giudici municipali, dai tribunali criminali e dai giudici territoriali.

Il Paraná è rappresentato nel governo generale della Repubblica da tre senatori, eletti per nove anni e rinnovabili per un terzo ogni triennio, e da quattro deputati, eletti per tre anni.

Le monete, i pesi e le misure sono gli stessi degli altri Stati brasiliani (1).

Città principali. — La capitale Curitiba è posta sopra un altipiano a 899 metri sul livello del mare; è illuminata a luce elettrica, ma sprovvista di acqua potabile e di fognature e mal selciata. Le altre città più notevoli sono: Paranaguà, sulla baia omonima, seconda città dello Stato, a 110 chilometri di ferrovia dalla capitale, Antonina, Morretes, S. José dos Pinhães, Serro Azul, Campo Largo, Lapa, Rio Negro, Palmira, Ponta Grossa e Castro, congiunte alla capitale in parte dalla ferrovia, in parte da strade carrozzabili.

Immigrazione. — Stando a quanto risulta dalle imperfette stati-

(1) Vedasi, a questo proposito, la nota a pag. 31 del n. 4, anno 1902, di questo *Bollettino*.

stiche locali, il movimento immigratorio avrebbe subito, dal 1889 al 1900, le seguenti oscillazioni:

1889	16,812	1895	6,351
1890	2,812	1896	13,084
1891	10,844	1897	308
1892	984	1898	310
1893	273	1899	1,024
1894	67	1900	216

Gli Italiani non rappresentano che la decima parte, all'incirca, del numero totale degl'immigranti, i quali sono per la maggior parte Polacchi.

Cessato il periodo dell'introduzione degli immigranti da parte del governo federale, quando i singoli Stati dovettero provvedervi per conto proprio, il Paraná, impreparato e povero, non potè, come lo Stato di San Paolo, assumere il servizio di immigrazione, sostenendo, come faceva il governo federale, non solo le spese di viaggio degli emigranti dall'Europa al Brasile, fino al luogo destinato, ma anche le spese di vitto, di costruzione delle case coloniche, di assistenza medica, ecc.; si contentò quindi dell'emigrazione spontanea. Ma, fatta eccezione per l'anno 1899, che segna un'entrata di 1024 immigranti (in gran parte polacchi ed austriaci chiamati dai parenti), dal principio del 1897 l'immigrazione nel Paraná rimase pressochè paralizzata.

Ai nuovi venuti il governo si limitò a concedere il viaggio da Paranáguà alle colonie, e un lotto di terra a prezzo mite, pagabile a rate annuali.

Gli emigranti che si dirigono in questo paese vi fissano per lo più stabile dimora; salvo poche eccezioni, l'emigrazione ha quindi carattere permanente. La facilità con cui per il passato i coloni divennero in breve tempo proprietari, senza essere soggetti a un duro servaggio, come in altri Stati del Brasile, la sicurezza di campare la vita lavorando, le buone accoglienze fatte qui all'elemento italiano, contribuirono a rendere affezionati i nostri emigranti alla terra che coltivano, e ad indurli a stabilirvisi definitivamente.

L'elemento italiano predominante in questo paese è il veneto; vi

sono anche parecchi meridionali, alcuni toscani, pochi lombardi e piemontesi.

La crisi che attraversa in generale il Brasile si ripercuote purtroppo anche qui; non vi sono lavori di sorta e la miseria comincia a battere alle porte anche di quelli che pel passato godevano un relativo benessere; l'offerta di braccia, in qualsiasi mestiere, è superiore alla domanda, onde molti abbandonano il paese e si dirigono altrove in cerca di lavoro. È perciò da sconsigliare assolutamente l'emigrazione al Paranà, specialmente degli operai, a qualsiasi categoria appartengano. Soltanto i veri contadini possono trovar lavoro, purchè abbiano mezzi sufficienti per pagarsi il viaggio e per vivere per un anno.

Questo paese avrebbe bisogno di capitali che vi si impiegassero a lunga scadenza; se ne potrebbero ottenere buoni risultati, essendo il territorio coperto di sterminate foreste, ricco di estesi campi, adatto al pascolo di migliaia e migliaia di animali bovini ed ovini. Pare certo che vi siano molte miniere, ma poche ne furono esplorate, nè si ebbero finora risultati tali da indurre i capitalisti europei a recarsi qui per sfruttarle.

Di mano in mano che arrivano a destinazione, gli emigranti sono ricoverati in baracconi, dove rimangono il minor tempo possibile. Il giorno stesso del loro arrivo o il giorno dopo sono addetti alla costruzione delle proprie capanne, nel luogo designato. Durante questa costruzione, ogni emigrante ha il diritto di essere alimentato per due giorni, per conto del governo statale, dopo di che ogni famiglia deve occupare la propria capanna e provvedere al proprio mantenimento.

Trascorsi 30 giorni dall'arrivo, si formano dei gruppi di 10 o 25 capi di famiglia, quanti ne occorrono per la costruzione definitiva delle case e delle strade coloniche, e a ciascun gruppo è assegnato un certo lavoro, sotto la sorveglianza di un *feitor* (assistente). Il direttore della colonia fissa la mercede per ogni famiglia, che varia da uno a tre *milreis* (1), secondo il numero dei suoi componenti. Ad ogni capo di

(1) Un *milreis* vale attualmente circa lire 1,25.

famiglia si rilascia un libretto, ove è indicato il numero delle giornate di lavoro e il guadagno giornaliero; con questo libretto egli può presentarsi ai negozianti della colonia e comperare ciò che gli occorre per sè e per i suoi.

Ogni emigrante riceve quindi un lotto di terra di 25 ettari ed una piccola casa di legno (*taboinha*), del valore complessivo di 500 *milreis*, pagabili a rate, in otto anni.

Non vi sono giornalieri, perchè quasi nessuno fa lavorare i campi a giornata, e non esistono, come nello Stato di San Paolo e in altri paesi del nord, nè grandi, nè piccoli *fazendeiros* che si dedichino all'agricoltura. La coltivazione del caffè e della canna da zucchero è fatta su piccola scala.

Le comunicazioni fra i centri di consumo, eccettuati quelli congiunti da linee ferroviarie, lasciano molto a desiderare, perchè, specialmente quando piove, diventa impossibile il transito su molte strade carrozzabili. I nuclei più popolosi, e perciò di maggior produzione, si trovano così lontani dal mercato di consumo ed hanno strade così mal tenute, che il costo di trasporto delle derrate ne assorbe il valore, e i coltivatori devono vendere i loro prodotti agricoli ad un prezzo irrisorio, mentre pagano a prezzi favolosi tutto quello che non producono. In tali condizioni si trovano i coloni germanici, austro-ungarici e polacchi, la maggior parte dei quali venne confinata in terreni abbastanza fertili, ma distanti dal centro.

L'assistenza medica è a carico delle colonie, ma ch'io mi sappia, i medici non risiedono che nelle città; chi ne ha bisogno, deve andare quivi a cercarli e pagarli a caro prezzo.

In ogni colonia il governo dello Stato mantiene o sussidia una scuola; i risultati però sono poco soddisfacenti, sia perchè i genitori non si curano di mandarvi i figli, sia per altri motivi.

La maggior parte degli Italiani che risiedono in questo paese da qualche anno sono proprietari di fondi, o nelle città o nelle colonie; in queste ultime quasi tutti hanno finito di pagare il loro lotto di terra e la loro casetta.

Nella capitale e nei centri maggiori abbiamo molti negozianti, ma

pochi di qualche importanza. L'elemento italiano è rappresentato in tutte le arti e i mestieri; vi sono sarti, calzolai, muratori, falegnami, pittori, arrotini, manovali e venditori ambulanti di aranci e di banane, per lo più meridionali; vi sono pure, a quanto mi risulta, tre medici italiani (uno ad Antonina sul litorale e due nella cittadina di Palmeira), alcuni agrimensori ed un maestro.

Le mercedi oscillano a seconda della maggiore o minore offerta di lavoro e a seconda del cambio; si può calcolare che un sarto guadagni 5 *milreis* al giorno; un calzolaio 4; un muratore circa 7; un falegname, 5; i pittori di case e gli imbianchini lavorano *à forfait*; i giornalieri guadagnano 2 *milreis* e mezzo, ecc. È molto difficile stabilire un rapporto fra le mercedi e le condizioni di esistenza, che variano secondo le esigenze individuali.

Un istituto d'istruzione elementare, nella colonia Santa Felicidad, è tenuto da suore italiane, e sovvenzionato dal patrio governo; c'è anche una società di mutuo soccorso — " Giuseppe Garibaldi „ — che ha una scuola italiana sussidiata.

Nel Paranà non esistono banche; i pochi risparmi sogliono essere depositati dai nostri connazionali nella " Cassa Economica „ del governo federale, che paga il 5 per cento, capitalizzabile ogni sei mesi. A causa della grande scarsità di denaro, è facile impiegarlo, mediante solide garanzie ipotecarie su stabili, al 2 ed anche al 3 per cento al mese.

Il governo non ostacola affatto l'immigrazione italiana, la quale anzi è bene accolta, specialmente se si tratta di emigranti dell'Italia settentrionale, che per lo più sono contadini. I meridionali si dedicano piuttosto a un mestiere o ad un'arte, e si stabiliscono di preferenza nelle città; alcuni entrano anche nell'esercito federale, o nel corpo di polizia come musicanti; comunque, trovano modo di guadagnare e spesso mandano i loro risparmi alla famiglia rimasta in Italia, dove non vedono l'ora di far ritorno. Coloro, invece, che si dedicano alla coltivazione dei campi o al piccolo commercio, si affezionano al luogo e non parlano più di rimpatrio.

Il seguente prospetto, compilato in base a informazioni private ed

ufficiose, contiene il numero approssimativo degli Italiani dimoranti nel territorio dello Stato :

<i>Curitiba.</i>		<i>Triunfo.</i>	
Curitiba	5,000	Palmira	12
Umará	500	Maria Augusta	16
Argelina	150		
Capivary	160	Totale	28
S. Gabriella	100		
S. Venanzio	180		
Campo Camprido	500		
Alfredo Chaves	850	<i>Palmeira.</i>	
Antonio Prado	101	Palmeira	15
Presidente Faria	300	Santa Barbara	82
Maria José	250	Kitto	23
Senador Dantes (Aqua Verde)	600		
Pilarzinho	185	Totale	120
Santa Felicidade	2,000		
Timbitiva	600	<i>Fonta Grossa.</i>	
João Torres	450	Ponta Grossa	1,000
Villa Colombo	650	Rio Verde	9
Totale	12,576		
		Totale	1,009
<i>San José dos Pinhaes.</i>		<i>Castro.</i>	
San José dos Pinhaes	100	Castro	500
Zacharias	19	Santa Leopoldina	23
Muricy	200		
Nova Tyrol	400	Totale	523
T.te Coronel Accioli	110		
Silveira da Motta	89		
Totale	918	<i>Paranaguá.</i>	
		Paranaguá	150
<i>Campo Largo.</i>		Maria Luisa	190
Campo Largo	90	Santa Cruz	140
A. Ribonça	139	Tannay	183
Donna Mariana	152	Visconte de Nacar	87
Balbini Cunha	108	Pereira	300
Mendes de Sá	109		
Mariano Torres	196	Totale	1,050
Totale	794		
		<i>Morretes.</i>	
<i>Lapa.</i>		Morretes	500
Lapa	120	Cary	58
Wirmond	180	Sesmaria	96
Totale	300	Sitio Grande	133
		America	105
		Rio do Pinto	14
		Rio Sagrado	400
		Totale	1,306

<i>Antonina.</i>			
Porto de Cima	20	<i>Eufrasio Correia</i>	131
Entre Rios	28	<i>Assunguy</i>	60
Marques	78	<i>Chopim</i>	245
Antonina	100	<i>Dispersi in lavori ferroviari</i>	
Ypiranga	16	<i>ed in altri luoghi</i>	369
Turvo	29		
		Totale	805
Totale	271	Totale generale	19,700

Non esistono disposizioni governative o municipali, in forza delle quali gli stranieri siano esclusi dal prendere parte a determinati lavori. Non è necessario alcun documento per lo straniero che giunge in questo Stato, sia per risiedervi, sia per lavorare; nè viene opposto alcun ostacolo a chi vuole andarsene.

Non vi sono leggi o regolamenti in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e contro le malattie, nè disposizioni speciali in danno degli operai stranieri e delle loro famiglie.

Mancano parimente leggi protettrici delle donne e dei minorenni ammessi a lavorare in fabbriche ed opifici; finora non se n'è fatto sentire il bisogno. D'altronde le industrie sono qui in numero così esiguo, che lo sfruttamento dell'operaio è limitato.

L'esercizio di qualsiasi professione è perfettamente libero, salvo quello della medicina, che, per i medici laureati all'estero, è subordinato, secondo una legge del 1897, alla convalidazione dei titoli da parte di una facoltà brasiliana, a meno che non provino di essere professori o autori di notevoli opere scientifiche, nel qual caso basta un permesso rilasciato dal governo statale. Queste disposizioni non sono però rigorosamente applicate.

Nessuna compagnia di navigazione fa il viaggio fra l'Italia ed il Paraná; le compagnie italiane toccano soltanto Rio de Janeiro e Santos, che distano rispettivamente due giorni e un giorno da Paraná. Vi è però una compagnia tedesca, che fa due volte al mese il viaggio da Amburgo a questo porto.

STATI UNITI

L'immigrazione nell'anno 1902 ⁽¹⁾.

Durante l'anno 1902 giunsero complessivamente negli Stati Uniti 739,289 immigranti, in confronto di 522,573 giunti nell'anno precedente.

Il maggiore incremento si ebbe nell'immigrazione italiana la quale raggiunse la cifra di 201,266 immigranti, con una differenza in più sull'anno 1901 di 58,135 persone. Furono pure in forte aumento l'immigrazione dall'Austria-Ungheria, dalla Russia, dalla Svezia e Norvegia e dal Regno Unito.

Nel prospetto che segue è indicato il numero degli immigranti giunti negli Stati Uniti durante l'anno 1902, divisi a seconda delle principali provenienze, in confronto con quelli arrivati nel 1901.

PROVENIENZE	1901	1902		
	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
Italia.	143,131	162,144	39,122	201,266
Austria-Ungheria	133,805	134,810	50,849	185,659
Russia	87,384	83,702	40,180	123,882
Svezia e Norvegia	38,295	38,764	20,408	59,172
Regno Unito	45,475	26,038	25,300	51,338
Germania.	22,159	20,986	11,750	32,736
Altri paesi d'Europa	30,137	34,536	13,779	48,315
Altre parti del mondo	22,187	26,321	10,600	36,921
TOTALI . . .	522,573	527,301	211,988	739,289

(1) Da un rapporto del R. Ambasciatore d'Italia a Washington in data 1° febbraio 1903. Nel N. 5 del Bollettino (anno 1903) fu data notizia dell'immigrazione negli Stati Uniti avvenuta durante l'anno *finanziario* 1901-1902.

STATI UNITI

Protezione degli immigranti italiani in Boston.

(Da una relazione del sig. A. CONTE agente della Società per la protezione degli immigranti italiani in Boston; febbraio 1903).

Il 1° gennaio 1902, fu costituita in Boston la Società per la protezione degli immigranti italiani, con sede in Hanover Street, n. 196.

Essa si prefigge gli scopi seguenti :

1. — Aiutare gli immigranti al loro sbarco, assistendoli durante l'esame presso le autorità americane, vigilando sul cambio della loro moneta, sulla compera dei biglietti ferroviari e sul servizio di trasporto dei bagagli;

2. — Aprire un ufficio di informazioni e di collocamento al lavoro; dare informazioni agli immigranti circa i mezzi per eseguire le rimesse di denaro ed effettuare depositi;

3. — Fornire agli immigranti assistenza legale per ripetizione di danni e interessi;

4. — Far meglio apprezzare dagli americani, per mezzo di apposite pubblicazioni, le buone qualità del lavoratore italiano;

5. — Incoraggiare gli immigranti a darsi all'agricoltura, dirigendosi nel Sud o nell'Ovest degli Stati Uniti;

6. — Curare il rimpatrio dei poveri e dei malati;

7. — Tenere a beneficio degli immigranti una scuola d'italiano e d'inglese, delle conferenze domenicali sulle leggi e sui costumi del paese, delle scuole di cucito per ragazze e per donne, dei *Clubs* per bambini, e infine costituire delle Società di mutuo soccorso.

La Società si propone pure di tenere informato il Commissariato italiano dell'emigrazione degli abusi che si commettessero a danno degli immigranti, delle condizioni del paese relativamente all'immigrazione e della convenienza, o meno che vi si rechino lavoratori italiani.

L'attuazione di questo programma richiede parecchi anni di sforzi e di abnegazione. Tuttavia nel primo anno di attività si sono già ottenuti buoni risultati, dei quali si fa cenno qui appresso.

1. — *Assistenza agli immigranti all'arrivo.* — Durante l'anno 1902 sbarcarono a Boston 14,180 immigranti. L'agente della Società fu presente ad ogni arrivo di piroscafi con immigranti, ai quali prestò valido aiuto, servendo loro da interprete e da guida. La sua parola trovò sempre gentile accoglienza, tanto presso il commissario G. B. Billing, quanto presso l'agente della Dominion Line, signor Farley.

La continua vigilanza esercitata dalla Società ottiene il risultato che l'esame degli immigranti sia condotto con equanimità. La legge è severamente osservata, ma anche le ragioni degli immigranti sono fatte valere. E ciò è provato dal fatto che dei 14,180 immigranti giunti a Boston durante l'anno scorso solo poco più di cinquanta furono respinti.

La pratica dimostra l'utilità degli interpreti, perchè avviene non di rado che qualche ispettore, addetto all'esame degli arrivati, perda la pazienza non vedendo comprese le sue domande, o non comprendendo egli stesso le risposte, e usi modi inurbani, che sono tanto più deplorabili quando ne sono vittime le donne.

Lascia anche a desiderare il trattamento fatto agli immigranti che, non avendo, alla prima visita, soddisfatto gli ispettori, sono trattenuti per un esame ulteriore, e vengono riuniti in una stanza speciale in attesa di una nuova adunanza della Commissione inquirente. La maggior parte di questi immigranti *sospettati* è composta di donne e bambini, poichè appunto con essi gli ispettori si mostrano più severi nell'esame e più guardinghi nell'ammetterli. Ma il peggio si è che gli impiegati, forse perchè distratti dall'immane lavoro, lasciano talvolta senza cibo quei poveri *sospettati*. Si noti inoltre che un piroscafo ammesso in pratica, p. e., alle sei, incomincia a sbarcare i passeggeri alle *sette*, ora fino alla quale non si distribuisce a bordo che un po' di caffè nero, così che i *sospettati* son già rimasti, come tutti gli altri immigranti, fino alle due o alle tre pomeridiane senza alcun cibo.

Anche per tali fatti la Società ha mosso reclami, e talvolta ha ottenuto che fosse dato un po' di pane e un po' di tonno sott'olio ai trattenuti. Tale provvedimento viene però preso solo eventualmente. Forse all'inconveniente sopraccennato sarà riparato appena i locali dello sbarcatoio saranno migliorati, e resi più adatti al bisogno.

Cambio della moneta. — Gli immigranti che arrivarono coi primi piroscafi dovettero pagare, per cambiare la loro moneta, dal 10 al 37 per cento di sconto. In seguito a vive rimostranze della Società, il tasso fu ridotto al 6, 25. La Società fece inoltre imporre ai cambiavalute l'obbligo di affiggere un Bollettino dove fosse indicato il cambio della giornata, e di consegnare ad ogni immigrato una polizza con l'annotazione della somma di moneta italiana cambiata e dell'equivalente ricevuto in moneta americana. Infine, per co-

loro che giungevano diretti alla città di Boston, fu tolto l'obbligo di cambiare la loro moneta, obbligo che era stato imposto pel passato. Gli sforzi della Società sono ancora intesi a ottenere che il cambio venga maggiormente ridotto, e che nelle sale di aspetto sia affisso un avviso il quale informi l'immigrante che esso è libero di cambiare o no il suo denaro in moneta americana.

Giova a questo proposito avvertire che l'uso invalso in molti immigranti di cambiare in patria il denaro, contro oro francese o austriaco, riesce loro dannoso, perchè su tale moneta estera devono poi pagare qui nuovamente il cambio.

Vendita di biglietti ferroviari e servizio di express pei bagagli. — Sono frequenti gli abusi cui dà luogo la vendita dei biglietti ferroviari. L'agente della Società per la protezione degli immigranti italiani, non avendo veste ufficiale riconosciuta dalle autorità del Commissariato americano, non ha potuto esercitare a tal riguardo l'azione che avrebbe desiderato. Tuttavia non ha mancato di richiamare l'attenzione delle Autorità sui principali abusi commessi a danno degli immigranti italiani, invocando dei provvedimenti.

Incidentalmente è bene notare che da Boston a Nuova York si può andare, oltre che per la linea *Boston and Maine*, anche per la *Joy-Line*, spendendo solo 2 dollari. Gli immigranti che viaggiano per la *Boston and Maine*, devono pagare 3 dollari e 25 centesimi di dollaro. Tuttavia, malgrado la spesa maggiore, questo è il viaggio più conveniente, specie pei nuovi arrivati, poichè l'immigrante che va da Boston a Nuova York per la *Boston and Maine*, parte direttamente dallo sbarcatoio di Boston e giunge alla stazione centrale di Nuova York, che è nel cuore della città. Invece la *Joy-Line* ha un servizio misto di treno e di piroscalo, e gl'immigranti sono costretti a trasbordi e ad indugi.

La pratica dimostra essere raccomandabile agli emigranti di comprare in Italia il biglietto da Boston a Nuova York, perchè ciò, oltre ad evitare possibili abusi, esercita una favorevole impressione sull'animo degli ispettori, i quali si trovano meglio disposti a lasciar passare chi arriva con destinazione fissa fuori di Boston, in quanto che l'emigrante fornito di biglietto ferroviario per una destinazione prestabilita deve aver certamente qualcuno che lo aspetti e possa aiutarlo.

Il servizio degli *express* per il trasporto dei bagagli è fatto regolarmente, e nel corso dell'anno si sono avute pochissime occasioni di ricercare bagagli perduti. Tuttavia molto spesso avviene che al nuovo arrivato, il quale ignori che il biglietto ferroviario dà diritto al trasporto gratuito del bagaglio, vengano fatte pagare somme non dovute per nolo del bagaglio.

2. — *Ufficio di informazioni e di collocamento al lavoro.* — Ad ogni immigrato che ne faccia richiesta la Società fornisce notizie utili e pratiche sui paesi lontani da Boston e sulle probabilità di lavoro che essi offrono. Tali informazioni si danno specialmente allo scopo di evitare che gli immigranti si lascino sedurre dai miraggi di subiti guadagni che ingordi speculatori fanno loro intravedere per intascare disoneste senserie.

Durante l'anno 1902 la Società ha potuto procurare lavoro a 186 persone. Non è gran che, ma il nostro ufficio è ancora troppo di recente costituito per essere sufficientemente conosciuto ed ottenere grandi risultati. Intanto sono stati inseriti degli avvisi nei giornali e sono state distribuite circolari per indurre gli imprenditori e coloro che hanno bisogno di mano d'opera a rivolgersi direttamente alla Società.

A Webster nel Massachusetts, abbiamo, ad esempio, potuto impiegare una cinquantina d'operai, fra grandi e piccini, in una fabbrica di tele di cotone, e quella piccola colonia, che ora conta un centinaio di persone, ha sempre avuto colà lavoro continuo e case eccellenti.

La Società si propone di dedicare maggior parte della propria attività all'ufficio di collocamento, e cercherà pure di trovare qualche impiego per giovani colti, che non essendo fisicamente abbastanza forti, non sono adatti ai lavori manuali. L'esperienza prova che i braccianti trovano tutti qualcosa da fare, mentre i giovani che, pur avendo una certa coltura, non conoscono l'inglese, sono esposti a maggiori sofferenze e delusioni. Si procurerà inoltre di istituire un breve corso di arti e mestieri, in modo da avviare cotali giovani all'esercizio di qualche attività pratica che li metta in grado di guadagnarsi da vivere.

3. — *Assistenza legale.* — Per l'assistenza legale agli immigranti la Società è riuscita ad interessare due giovani avvocati, uno italiano, l'avvocato F. M. Zottoli, e l'altro americano, addetto allo studio del Long, il quale fu ministro di Stato durante la presidenza di Mac Kinley. Per questa parte dell'assistenza legale coopera con la nostra Società anche la *Boston Legal Aid Society*, che è costituita di eccellenti avvocati, ed ha lo scopo di offrire i mezzi di difesa ai poveri, supplendo in qualche modo alla nostra istituzione del gratuito patrocinio, che qui non esiste.

4. — *Pubblicazioni nell'interesse dell'emigrazione italiana.* — Durante l'anno sono state fatte per cura della Società le seguenti pubblicazioni:

a) Estratto d'una conferenza, tenuta a Nuova York nella « Federazione delle organizzazioni cristiane », in cui si tratta dell'immigrante italiano dal punto di vista economico, politico e religioso, e si fanno rilevare le carat-

teristiche principali dei nostri immigranti, e si additano i mezzi migliori per educarli.

b) Circolare riassuntiva del lavoro della Società, che ha lo scopo di esortare gli imprenditori e i capi di officina a richiedere operai al nostro ufficio.

c) Articoli sui giornali americani tendenti a confutare e a combattere gli argomenti sui quali si fonda il *Lodge Bill*, diretto, come è noto, alla restrizione della immigrazione sulla base dell'analfabetismo.

La Società fa anche delle pubblicazioni sui giornali italiani, per far conoscere agli emigranti le difficoltà di trovar qui lavoro e le diverse specie di abusi cui possono essere soggetti.

Nelle lettere che si spediscono in Italia dall'ufficio di corrispondenza della Società si accludono pure circolari a stampa che contengono avvertimenti per coloro che emigrano dall'Italia verso gli Stati Uniti.

5. — *Procedimenti per avviare gli emigranti nelle zone agricole degli Stati Uniti.* — Col proposito di invogliare i nostri emigranti ai lavori agricoli è stato iniziato uno studio sulle condizioni agricole e climatiche della Florida.

Intanto cerchiamo di ottenere delle terre, a prezzi minimi e a pagamenti rateali, nelle vicinanze della città di Boston, per collocare in piccoli poderi alcune famiglie italiane. Con tale sistema si tende ad ottenere che le famiglie dei nostri coloni, lavorando direttamente allo sfruttamento della terra, abbiano pur modo di rimaner occupate durante l'intero anno. Nella stagione estiva il capo della famiglia potrebbe cercare un lavoro più remunerativo, impiegandosi in costruzioni di strade, ferrovie, ecc., mentre il resto della famiglia continuerebbe ad accudire alla coltivazione del podere. Il frutto della terra, ad esperienza fatta, basterebbe al sostentamento della famiglia colonica, e così il ricavato del lavoro del padre, potrebbe costituire la base di un progressivo fondo di risparmio.

6. — *Rimpatrio dei poveri e dei malati, ed opere di carità.* — La Società ha rivolto le sue cure anche al rimpatrio gratuito dei poveri e degli ammalati, e, con la cooperazione delle Società di beneficenza, si è riesciti a soccorrere molti poveri in varie dolorose contingenze.

Un albero di Natale fu fatto al principio della esistenza della nostra Società a beneficio di 800 bambini italiani.

Un albero fu pure fatto nel Natale di quest'anno a beneficio di 500 bambini, e in tale occasione ciascun bambino fu provveduto di un oggetto di vestiario, di un giocattolo, di un po' di dolci e di qualche libro. Alle famiglie povere venne distribuito carbone per un valore complessivo di 500 lire.

Si tennero alcune escursioni estive, cui parteciparono 450 bambini, che ebbero così l'opportunità di passare un giorno in campagna, di prendere un bagno e di avere un pranzo in comune.

7. — *Opera educativa della Società.* — L'opera educativa è considerata dalla Società come un suo indispensabile compito, in quanto è appunto per l'ignoranza della lingua, delle leggi, dei costumi e, spesso, fin'anco delle elementari regole di aritmetica, che gli immigranti italiani sono talora vittime di abusi. Un'altra non meno importante ragione per occuparsi del miglioramento degli immigranti, sta in questo. Se si vuole che gli Americani si interessino all'opera della Società si deve far sì che essi stessi possano averne un vantaggio permanente, il quale consiste appunto nel miglioramento dell'elemento straniero che si riversa dall'Europa sulle coste dell'Atlantico.

Con ciò non può dirsi che la Società tenda all'americanizzazione dell'immigrante italiano. Insegnare agli immigranti a leggere e parlare l'inglese, e infondere in essi lo spirito delle libere istituzioni americane, costituisce un'opera civile ed umanitaria, superiore ad ogni interesse nazionale, senza che per questo implichi la dimenticanza della patria. Del resto l'assimilazione e la fusione dell'elemento italiano nella società americana è cosa fatale. L'opera educativa della Società non accelera, ma tempera e migliora il processo inmancabile di tale assimilazione.

Amore alla patria di origine; rispetto ed obbedienza alla patria di adozione: tale è l'intento nel quale italiani ed americani sono concordi rispetto all'opera educativa da esercitarsi dalla nostra Società.

Nelle scuole serali gratuite tenute dalla Società si insegna l'italiano e l'inglese. Nelle scuole di cucito, frequentate da ragazze e da donne, qualche signora trova modo di parlare su qualche argomento interessante ed educativo che riguardi l'Italia o l'America. Il materiale per cucire è provveduto dalla Società, e, si consente che donne e bambine tengano per sè il lavoro che hanno fatto, come compenso alla loro diligenza.

Si fanno anche delle letture, ora sulle leggi degli Stati Uniti in confronto a quelle d'Italia, ora a proposito di commemorazioni patriottiche, ora infine traendo argomento da qualche avvenimento del giorno che si riferisca all'Italia o agli Stati Uniti. Si tengono pure delle adunanze per bambini e bambine, dove l'intento educativo non è mai scompagnato da quello del divertimento.

La Società ha infine promosso l'istituzione di alcune Associazioni che potranno riuscire di gran giovamento agli italiani. Noto fra queste la nuova Società *Risorgimento* e il Circolo *Jolanda Margherita*.

La *Società Risorgimento*, avente per iscopo il mutuo soccorso, non è ancora molto numerosa, contando appena una cinquantina di soci. Tuttavia ha fatto del bene, guadagnandosi le simpatie degli Americani, ai quali è tornato gradito sentire che i membri di codesta Associazione promettono d'imparare l'inglese, di non portare armi insidiose, e di considerare come sacri i diritti politici.

Il *Circolo Jolanda Margherita* di cui è presidente onorario il nostro R. Console, conte O. Gaetani di Castelmola, è una Associazione che si propone lo studio della lingua, dell'arte e della vita italiana. Esso è in massima parte composto di signore americane, che parlano l'italiano, e che sostengono pure e incoraggiano la Società di protezione. Col nuovo Circolo abbiamo potuto guadagnare altre simpatie alla nostra causa, e mettere in maggior rilievo le buone qualità dei nostri connazionali operai a vantaggio dei quali sono diretti tutti i nostri sforzi.

Il Commissariato dell'emigrazione, ad incoraggiare l'opera della *Società di protezione per gli immigranti italiani* costituitasi in Boston, su proposta del R. Console d'Italia in quella città, con deliberazione in data 30 ottobre 1902, approvata dal Ministro degli affari esteri, ha concesso alla Società stessa un concorso pecuniario per l'esercizio finanziario 1901-1902 di lire 5000.

COLONIA DEL NATAL (AFRICA AUSTRALE)

Legge sull'immigrazione del 1897.

La colonia inglese del Natal, come colonia autonoma, ha una legge sull'immigrazione a sè, nello stesso modo della Colonia del Capo di Buona Speranza. La legge sull'immigrazione del Natal fu emanata da S. M. la Regina Vittoria, su parere favorevole e con l'assenso del Consiglio e dell'Assemblea legislativa del Natal, il 5 maggio 1897.

Essa, a somiglianza di quella della Colonia del Capo, proibisce l'immigrazione di talune categorie di persone dette *immigranti proibiti*, fra cui sono comprese le persone che non sanno leggere o scrivere in una lingua *europea*.

Segue la traduzione della legge.

Legge restrittiva dell'immigrazione del 1897.

1° La presente legge porterà il titolo di *Legge restrittiva dell'immigrazione del 1897 (The immigration restriction act, 1897)*.

2° Questa legge non sarà applicabile:

a) alle persone munite di un certificato nella forma della scheda *A*, aggiunta a questa legge, firmato dal Segretario coloniale, dall'Agente Generale del Natal, o da altro funzionario nominato agli scopi di questa legge, sia entro o fuori il paese, dal governo del Natal;

b) alle persone per la cui immigrazione nel Natal sia provveduto da una legge o da un regolamento approvato dal Governo;

c) alle persone sottratte in via eccezionale (*specially*) all'azione di questa legge mediante uno scritto del Segretario coloniale (*by a writing under the hand of the Colonial Secretary*);

d) alle persone che fanno parte dell'esercito di terra e di mare di S. M. Britannica;

e) agli ufficiali e ai componenti l'equipaggio di una nave da guerra appartenente a uno Stato estero;

f) ad ogni persona accreditata nelle debite forme presso il Governo

del Natal o direttamente dal Governo Imperiale britannico, o sotto la sua autorità, oppure da qualsiasi altro Governo.

3° È proibita l'immigrazione nel Natal, sia per terra che per mare, a qualsiasi persona appartenente ad una delle classi enumerate nei seguenti paragrafi. Dette persone saranno d'ora innanzi denominate *immigranti proibiti*:

a) ogni persona che, a richiesta di un funzionario appositamente incaricato agli scopi di questa legge, non sappia scrivere o firmare, in una qualsiasi lingua europea, un'istanza al Segretario coloniale, nella forma indicata dalla scheda B di questa legge:

b) ogni persona che si trovi in condizione di miseria (*being a pauper*) o che si tema debba presumibilmente cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) gli idioti o mentecatti;

d) le persone affette da malattia ributtante o contagiosa;

e) ogni persona che, senza aver ottenuto spontaneamente il perdono dalla parte lesa (*not having received a free pardon*) sia stata condannata negli ultimi due anni per truffa o altro reato infamante, o che implichi turpitudine morale, non per un semplice reato di natura politica;

f) le prostitute e le persone che vivono della prostituzione altrui.

4° Ogni immigrante proibito che tenti di entrare o sia entrato nel Natal, in contravvenzione alle disposizioni di questa legge, sarà ritenuto colpevole di infrazione alla presente legge, e soggetto, oltre che alle altre pene del caso, all'espulsione dalla Colonia, e, secondo le risultanze del processo, potrà essere condannato al carcere per un periodo non eccedente i sei mesi, senza lavori forzati. Tale prigionia cesserà con la deportazione del reo o quando egli trovi due persone che si rendano garanti della sua uscita dalla Colonia entro un mese, rilasciando all'uopo ciascuna una cauzione di 50 lire sterline.

5° Un individuo ritenuto immigrante proibito ai termini dell'articolo 3 di questa legge, ma che non rientri in una delle categorie contemplate dai paragrafi c) d) e) f) dello stesso articolo, potrà entrare nel Natal alle seguenti condizioni:

a) prima di sbarcare dovrà depositare nelle mani di un funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, la somma di 100 lire sterline;

b) se egli otterrà, entro una settimana dal suo arrivo nel Natal, dal Segretario coloniale o da un Magistrato un certificato attestante che a lui non si applicano le proibizioni contenute in questa legge, gli sarà restituito il deposito di 100 lire sterline;

e) se non riuscirà ad ottenere, entro una settimana dallo sbarco, il detto certificato, perderà ogni diritto al ricupero del deposito e sarà trattato come immigrante proibito.

Pel fatto dello sbarco in un porto della Colonia delle persone di cui è parola in quest'articolo, nessuna responsabilità risalirà alla nave dalla quale sono sbarcate, o ai proprietari della stessa.

6° La persona che proverà a un funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, di essere stata precedentemente domiciliata nel Natal e di non appartenere alle categorie contemplate dai paragrafi c) d) e) f) dell'articolo 3, non sarà considerata immigrante proibito.

7° La moglie e i figli minorenni di un immigrante non proibito non saranno soggetti alle esclusioni imposte da questa legge.

8° Il comandante e i proprietari della nave dalla quale sia sbarcato un immigrante proibito saranno soggetti al pagamento, con vincolo solidale, di una multa non minore di 100 sterline. Tale multa potrà raggiungere la cifra di sterline 5000, mediante aumento di 100 lire sterline per ogni cinque immigranti proibiti dopo i primi cinque, e il bastimento potrà essere sequestrato, con sentenza della Suprema Corte giudiziaria del Natal, al fine di ottenere il pagamento di ciascuna di queste multe, e potrà essergli negato il foglio di partenza, finchè non sia stata pagata la multa e finchè il comandante non abbia ottemperato agli ordini del funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, di trasportare fuori della Colonia ogni immigrante proibito da lui sbarcato.

9° L'immigrante proibito non potrà ottenere il permesso di esercitare nel Natal qualsiasi mestiere o professione, nè di prendere in affitto o comperare un terreno, o acquistare su di esso ogni altro diritto, nè di esercitare il diritto di voto (*exercise the franchise*), o di essere registrato come cittadino in alcun comune della Colonia. Ogni licenza o diritto che possa aver ottenuto in contravvenzione alle disposizioni di questa legge sarà dichiarato nullo.

10° Ogni funzionario, a ciò autorizzato dal Governo, potrà pattuire con il comandante, i proprietari o l'agente d'una nave il trasporto di un immigrante proibito trovato nel Natal, ad un porto del paese o vicino al paese d'origine dell'immigrante stesso, e ognuno di tali immigranti con i suoi bagagli potrà essere imbarcato a cura di un funzionario di polizia su detta nave e, in tal caso, se sprovvisto di mezzi, fornito di denaro sufficiente da permettergli di vivere per un mese, secondo la sua condizione, dopo lo sbarco.

11° Chiunque volontariamente assisterà in qualsiasi maniera un immigrante proibito a contravvenire alle prescrizioni della presente legge sarà esso medesimo ritenuto contravventore alla legge.

12° Chiunque volontariamente cooperi a far entrare nel Natal un immigrante proibito, appartenente alla classe f) dell'articolo 3 di questa legge, sarà considerato come contravventore alla legge stessa, e, in seguito alle risultanze del processo, sarà soggetto alla pena del carcere coi lavori forzati per un periodo non eccedente i 12 mesi.

13° Chiunque volontariamente si presti a fare entrare nel Natal un idiota o un mentecatto, senza autorizzazione scritta o stampata, firmata dal Segretario coloniale, sarà considerato come contravventore a questa legge e, in aggiunta alle altre pene del caso, condannato alle spese di sostentamento dell'idiota o mentecatto, durante il soggiorno di questo nella Colonia.

14° Ogni funzionario di polizia o altro funzionario appositamente incaricato agli scopi di questa legge, può, ai sensi dell'articolo 5, impedire l'entrata nel Natal, sia per mare che per terra, di un immigrante proibito.

15° Il Governatore della Colonia, può ogni volta che lo crederà opportuno, nominare e licenziare funzionari allo scopo di dar vigore alle disposizioni di questa legge e può determinare i doveri di tali funzionari. Questi eseguiranno le istruzioni loro date di volta in volta dal capo del loro dipartimento ministeriale.

16° Il Governatore, coll'assenso del Consiglio (*The Governor in Council*), potrà sempre emanare, modificare e revocare norme e regolamenti per la migliore attuazione delle disposizioni della presente legge.

17° La multa per contravvenzione a questa legge, o ad ogni norma o regolamento relativo alla stessa, se non è stata espressamente imposta una multa maggiore, non eccederà le 50 lire sterline, da commutarsi nel carcere, con o senza lavori forzati, fino al pagamento di tale multa o in aggiunta ad essa, ma non eccedente in ogni caso i tre mesi.

18° Tutte le contravvenzioni a questa legge o alle norme o regolamenti ad essa relativi, e le azioni giudiziarie per pene o multe non eccedenti 100 lire sterline, saranno di competenza dei funzionari giudiziari.

SCHEDA A.

Colonia del Natal.

Il presente foglio serve a certificare che
 di
 di anni.
 esercente il mestiere o la professione di
 può e merita di essere ammesso come immigrante nel Natal.

Dato a questo giorno di

(firma)

SCHEDA B.

Al Segretario coloniale.

Signore,

Io sottoscritto chiedo di essere esonerato dalle disposizioni della
 legge n., 1897.

Il mio nome per intero è

Il mio luogo di residenza in questi ultimi 12 mesi è stato

Il mio mestiere o professione è

Sono nato a nell'anno

Suo, ecc.

COLONIA DEL CAPO (AFRICA AUSTRALE)

Regolamento per l'applicazione della legge sull'immigrazione del 1902.

Nel n. 4 del *Bottettino* (anno 1903) fu pubblicata nella traduzione italiana la legge sull'immigrazione della Colonia del Capo di Buona Speranza dell'anno 1902, entrata in vigore il 30 gennaio 1903. Aggiungiamo qui appresso la traduzione del regolamento emanato dal Governatore della Colonia del Capo in data 4 febbraio 1903 per l'applicazione di quella legge. Il testo del regolamento fu pubblicato nella *The Cape of Good Hope Government Gazette* del 10 febbraio 1903, n. 8517, ed ebbe vigore a cominciare da questa data.

Regolamento fatto in conformità delle disposizioni della legge sull'immigrazione del 1902 (articolo VII).

PARTI 1^a

Preliminari.

1. — Nel presente regolamento le espressioni qui appresso indicate hanno il significato rispettivamente assegnato alle medesime, a meno che si renda evidente una diversa interpretazione.

Per *passaggieri* s'intendono tutte quelle persone, esclusi gli ufficiali e gli uomini di equipaggio, che si trovano su una nave al momento dell'arrivo in un porto della Colonia;

Per *ufficiale d'immigrazione* s'intende qualsiasi persona incaricata dal Governatore, in conformità della legge (articolo VII), di fare eseguire nei porti della Colonia e nelle acque del suo territorio le disposizioni della legge e del regolamento.

2. — È in facoltà del Ministro, quando lo creda opportuno, di stabilire di tempo in tempo le attribuzioni e impartire le opportune istruzioni agli ufficiali d'immigrazione.

3. — È pure in facoltà del Ministro di emanare di tempo in tempo quelle istruzioni agli ufficiali ed agenti di polizia che crederà opportune per la esecuzione del presente regolamento.

Per impedire nella Colonia l'immigrazione di immigranti proibiti.

4. — Per l'attuazione della legge sull'immigrazione, nonchè per l'applicazione del presente regolamento, tutti gli ufficiali, qui appresso indicati, sono autorizzati in ogni ora del giorno e della notte a recarsi a bordo di qualsiasi nave ed esaminare le carte di bordo; questa disposizione potrà essere applicata alle navi da guerra inglesi od estere, purchè non ostino speciali disposizioni al riguardo.

5. — Il presente regolamento non sarà applicato, in generale, a quei passeggeri che sbarchino a Cape Town o in altro porto della Colonia, qualora siano diretti ad altra Colonia inglese nel Sud-Africa e non siano dichiarati immigranti *proibiti* dalle leggi della Colonia a cui sono diretti; oppure a quelle persone che l'ufficiale d'immigrazione, dopo scrupolosa inchiesta, abbia riconosciute per tali, purchè questi immigranti acconsentano a sottomettersi alle istruzioni che saranno loro date dall'ufficiale dell'immigrazione, intese a far sì che il passaggio di tali immigranti traverso la Colonia sia effettivamente e sollecitamente compiuto.

6. — Il Comandante di qualsiasi nave in arrivo in un porto della Colonia del Capo dovrà adoperarsi con ogni mezzo legale per ottenere da ciascun passeggero le informazioni qui appresso indicate e per accertarne l'esattezza. Egli consegnerà, al momento del suo arrivo, all'ufficiale d'immigrazione del porto, dietro analoga domanda, i registri completi, e fornirà gli schiarimenti richiesti, cioè :

a) consegnerà una lista dei passeggeri del proprio bastimento, classificati secondo il porto di destinazione, specificando inoltre per ciascuno di essi le informazioni richieste secondo la scheda annessa al presente regolamento. Il Ministro può tuttavia variare, quando lo crede, detta scheda per quanto riguarda le informazioni che il comandante deve fornire ai sensi di questo regolamento;

b) dovrà consegnare inoltre una lista completa di tutti gli uomini formanti l'equipaggio della nave, con i nomi, la nazionalità e il grado dei medesimi;

c) per ultimo, dovrà fornire schiarimenti, in iscritto o a stampa, firmati da ciascun passeggero, secondo i moduli A, B, C o D, qui annessi.

7. — Ogni passeggero, che arrivi ad un porto della Colonia, prima di sbarcare dovrà dichiarare all'ufficiale d'immigrazione a quale delle persone indicate nei moduli A, B, C, D egli appartiene, vale a dire :

a) che egli non è un immigrante proibito ai termini del secondo articolo della legge, oppure:

b) che egli rientra in una delle categorie contemplate nel terzo articolo della legge, alle quali le disposizioni restrittive della stessa non sono applicabili, oppure:

c) che egli è diretto ad un paese oltre i confini della Colonia, e che intende traversarla con tutta celerità per raggiungere la propria destinazione, oppure:

d) che egli è un semplice viaggiatore (*a bona fide traveller*), che non intende restare o domiciliarsi nella Colonia.

Ai sensi del presente regolamento, ciascun passeggero firmerà e consegnerà al comandante della nave o all'ufficiale d'immigrazione del porto d'arrivo una dichiarazione rispondente ad uno o all'altro, secondo i casi, dei moduli A, B, C, D, compresi nella scheda II annessa alla presente legge. L'ufficiale d'immigrazione potrà in qualunque modo, non escluso il giuramento da parte dei passeggeri, accertarsi della veridicità delle dichiarazioni da essi fatte, e finchè egli non ne sarà convinto, nessun passeggero potrà sbarcare. Nulla, in questo regolamento, vieta al Ministro di autorizzare, se lo crede opportuno, lo sbarco di un passeggero quando, secondo il suo giudizio, questi non sia un immigrante proibito.

8. — Ogni ufficiale d'immigrazione, che non sia in altro modo autorizzato a ricevere un giuramento o ad accettare una dichiarazione, resta a ciò autorizzato, per i fini del presente regolamento.

9. — Nessun uomo dell'equipaggio di qualsivoglia nave potrà sbarcare in un porto della Colonia, fino a che non gli sarà rilasciato un permesso dall'ufficiale d'immigrazione; e qualsiasi comandante, che permetterà agli uomini del suo equipaggio di sbarcare senza tale permesso, sarà passibile di un'ammenda non superiore a cinquanta sterline, o, in difetto di pagamento, alla prigione per un periodo non superiore ai tre mesi, oppure al carcere, senza facoltà di scegliere l'ammenda, o all'una e all'altra pena insieme. Però non vi sarà contravvenzione al presente regolamento pel fatto dello sbarco temporaneo di un uomo dell'equipaggio, il quale raggiunga il proprio bastimento prima che questo lasci il porto.

10. — Il comandante di qualsiasi nave, se richiesto da un ufficiale di immigrazione, dovrà, prima di lasciare il porto, passare in rivista e presentare ogni uomo del suo equipaggio, perchè venga confrontato con la lista menzionata all'art. 6 di questo regolamento, lettera b. Il comandante che rifiuta di presentare il suo equipaggio, commette una contravvenzione al presente regolamento, e il permesso di partenza potrà essere rifiutato fino a che l'ufficiale d'immigrazione non sia convinto che si trovino a bordo tutti gli uomini dell'equipaggio indicati nella lista.

11. — Tutti i comandanti delle navi che trasportano passeggeri diretti a

questa Colonia, dovranno prendere nei porti di imbarco tutte quelle cautele che saranno necessarie ad impedire che ottenga imbarco sulla nave una persona la quale intenda sbarcare in questa Colonia contravvenendo alla legge sulla immigrazione; e non permetteranno, dopo che la nave e i passeggeri avran passato l'esame dell'ufficiale di immigrazione, che un passeggiere sbarchi in un porto che nella lista menzionata all'art. 6 di questo regolamento, lettera *a*, non sia specificato come quello cui il passeggiere è diretto; tranne il caso che il passeggiere non sia stato munito dall'ufficiale di immigrazione di un permesso di sbarco sotto quelle condizioni che egli crederà opportuno di fare.

12. — Il comandante, che in qualunque tempo dopo l'imbarco abbia fondate ragioni per sospettare che un passeggiere sia un immigrante proibito, dovrà farne, il più presto possibile, un rapporto speciale all'Ufficiale d'immigrazione nel primo porto della Colonia che la nave toccherà.

13. — Il comandante è obbligato ad assistere, per quanto può, gli ufficiali d'immigrazione ed altri funzionari che a bordo della sua nave sono incaricati di eseguire operazioni in conformità alle disposizioni della legge e di questo regolamento; un comandante o qualsiasi persona che resista, o in qualsiasi modo si opponga a detti funzionari, sarà passibile di un'ammenda non eccedente le cento sterline o, in mancanza di pagamento, del carcere, con o senza lavori forzati, per un periodo di non oltre dodici mesi e senza la facoltà di optare per l'ammenda.

14. — Qualora all'ufficiale d'immigrazione sembrasse attuabile e utile nell'interesse della nave una ispezione od esame (richiesti o permessi da questo regolamento) degli immigranti, tale ispezione od esame potrà essere eseguita fuori del bastimento in una località all'uopo indicata con la sanzione del Ministro. Rimane inteso però che la spesa del trasloco degli emigranti da ispezionare o esaminare e del loro bagaglio, è a carico del comandante della nave. Il permesso di partenza potrà essere rifiutato finchè non sia pagato l'importo della spesa stessa. Tale mutamento della località della ispezione od esame non libera il comandante dall'obbligo di riprendere a bordo i passeggeri riconosciuti come immigranti proibiti, o da qualsiasi altro obbligo imposto dalla legge o da questo regolamento.

15. — L'ufficiale d'immigrazione potrà differire, per il tempo che crederà necessario, lo sbarco di qualsiasi passeggiere, oppure potrà trattenere qualunque passeggiere, sbarcato nel modo contemplato dal precedente articolo, al fine di constatare se esso sia o no un immigrante proibito.

16. — L'ufficiale d'immigrazione potrà inoltre, per lo stesso scopo di constatare, cioè, se un passeggiere sia o no un immigrante proibito, rivolgere allo stesso tutte le domande che riterrà necessarie, e potrà esigere la risposta

verbale o scritta, e col giuramento, e potrà richiedere che il passeggero scriva o firmi, in caratteri di una lingua europea, una domanda secondo il modulo che il Ministro ha facoltà di indicare all'ufficiale di immigrazione. Questi potrà richiedere inoltre tutte quelle altre prove che il detto passeggero o viaggiatore può essere ragionevolmente obbligato a fornirgli. Al passeggero che si rifiuterà di rispondere, o di stendere la domanda, o di fornire gli schiarimenti richiesti, può essere vietato lo sbarco, oppure, se già sbarcato, esso può essere trattenuto per tutto quel tempo che l'ufficiale d'immigrazione crederà necessario al fine di esaurire la vertenza.

17. — L'ufficiale d'immigrazione può esigere, fra l'altro, le seguenti prove :

a) nel caso di soldati ed ex volontari, la produzione del loro congedo ;
 b) nel caso di una donna o di figli minorenni di un immigrante ammesso nella Colonia in conformità alle disposizioni della legge, una dichiarazione che attesti che quella donna è sua moglie e quei minorenni sono suoi figli;

c) nel caso di una persona che domanda di ritornare a casa sua nel Sud-Africa, la prova che l'ufficiale d'immigrazione crederà necessario di richiedere o che il Ministro indicherà, per accertare tale domicilio nel Sud-Africa ;

d) nel caso di europei agricoltori, domestici, artigiani, meccanici, operai o minatori, menzionati nell'articolo 3° della legge, la presentazione di un certificato firmato dall'Agente Generale della Colonia in Inghilterra, o da un altro funzionario all'uopo designato, a termini del detto articolo, oppure da un Magistrato, Giudice di pace, od altro funzionario giudiziario che abbia un simil grado (*holding the same or an analogous position*) nel paese di provenienza di detto europeo;

e) per ogni passeggero, infine, la prova che si trovi in possesso di evidenti (*visible*) mezzi di sussistenza, e che non sia probabile che egli abbia a cadere a carico della pubblica beneficenza.

PARTE 3^a.

Per procedere all'espulsione dal territorio della Colonia di persone cui è vietato di immigrarvi e stabilirvisi, e per procedere alla custodia temporanea, alla sorveglianza e sistemazione degli immigranti proibiti, durante il periodo in cui pende la decisione di espulsione.

18. — Quando vi sia dubbio che un passeggero sia un immigrante proibito, detto passeggero potrà essere :

a) trattenuto a bordo della nave, sulla quale è arrivato, fino alla partenza di detta nave dalle acque della Colonia, oppure:

b) trattenuto in un luogo stabilito dal Ministro, fino a che gli sia stato assicurato il trasporto al porto d'imbarco, oppure:

c) rinviato dal luogo d'ispezione alla nave sulla quale è arrivato, per essere fatto partire sulla medesima dal territorio della Colonia.

19. — Sarà stanziata la somma di tre sterline per ogni immigrante proibito, allo scopo di assisterlo al suo arrivo nel paese dove è rimandato. Questa somma verrà consegnata all'emigrante stesso, al momento della partenza della nave, oppure consegnata al comandante o ad altra persona, così che ne sia assicurato il definitivo possesso all'immigrante. Se poi risulterà che tale somma, affidata al comandante, non sia stata consegnata all'immigrante, il comandante sarà ritenuto colpevole di contravvenzione al presente regolamento e potrà essere condannato al pagamento di 100 sterline o, in mancanza di pagamento, a tre mesi di prigione civile.

20. — Il comandante di una nave, sulla quale siano stati trasportati degli immigranti proibiti nelle acque del territorio della Colonia, dovrà, a richiesta dell'ufficiale d'immigrazione, riportare o far riportare gli immigranti stessi nei porti dai quali essi provengono, in terza classe e somministrando loro il vitto dei passeggeri di detta classe. Se risulta che detti immigranti, durante il viaggio di ritorno, non sono stati trattati conformemente a queste prescrizioni, o sono stati maltrattati a bordo, il comandante sarà ritenuto colpevole di contravvenzione al presente regolamento, e potrà essere passibile di un'ammenda non superiore a 100 lire sterline, oppure della pena del carcere, per un periodo non superiore a dodici mesi, senza opzione della multa, e con o senza lavori forzati.

21. — Il comandante che si rifiuti di riportare indietro uno di codesti immigranti o impedisca che sia riportato al porto dal quale proviene, o che si rifiuti di riceverlo a bordo, nel caso in cui i passeggeri siano stati sbarcati per essere ispezionati, potrà essere dichiarato in contravvenzione e condannato alla pena del carcere per un periodo non eccedente i dodici mesi, con o senza lavori forzati e senza opzione della multa, oppure di un'ammenda di non oltre 100 sterline, e, in mancanza di pagamento, della prigione per un periodo di non oltre 12 mesi.

22. — Tutte le spese sostenute dal Governo coloniale per il rimpatrio di immigranti proibiti saranno pagate dal comandante della nave che trasportò detti immigranti nella Colonia, non escluse le tre sterline da sborsare per ogni immigrante proibito; la nave non otterrà il foglio di partenza finché le suddette spese non siano state pagate.

23. — Nel caso di un immigrante proibito entrato nella Colonia in con-

travvenzione alla legge, egli, dopo analoga inchiesta fatta dal magistrato del distretto nel quale sarà stato trovato, potrà essere trattenuto in luogo indicato dal Ministro, fino a che non sia decisa la sua espulsione.

24. — In caso che un immigrante proibito ritorni a un porto inglese, ne sarà data notizia al *Board of Trade*, e, se si tratta di un porto indiano o d'altra colonia, al Governo dell'India o della rispettiva Colonia; se poi si tratta di un porto estero, al console accreditato presso questo Governo coloniale dallo Stato in cui detto porto si trova, nonchè al console britannico del porto stesso.

PARTE 4^a.

Disposizioni generali.

25. — Sarà in facoltà del ministro, se lo crederà necessario, di dispensare gli ufficiali d'immigrazione dall'obbligo di applicare ai comandanti di nave le disposizioni del presente regolamento che concernono la presentazione delle liste, le dichiarazioni dei passeggeri, e di dispensarneli in tutto o in parte, secondo le circostanze, tenendo conto, cioè, del tempo trascorso dalla promulgazione del regolamento stesso, nonchè della possibilità che questo regolamento non sia venuto a conoscenza dei detti comandanti: però questo articolo non potrà essere interpretato nel senso che possa in qualche modo essere esonerato dalle sopradette disposizioni il comandante che abbia contravvenuto, o cooperato alla contravvenzione d'una qualsiasi disposizione di questa legge.

26. — Nel caso che un ufficiale d'immigrazione od altro funzionario incaricato dell'applicazione di questa legge, od un ufficiale di polizia, abbia sospetti fondati che un passeggero sbarcato sia un immigrante proibito, oppure che qualche persona risulti in contravvenzione con la legge o col presente regolamento in seguito allo sbarco non autorizzato di un passeggero, dovrà darne immediatamente notizia particolareggiata al magistrato del distretto, il quale inizierà rigorosa inchiesta al riguardo. Se poi risulterà che esistano motivi per ritenere il comandante di qualche nave implicato in consimili contravvenzioni, potrà essere rifiutato il foglio di partenza alla sua nave fino a che il magistrato non abbia disposto altrimenti.

27. — Nel caso di un immigrante in buona fede, giunto nella Colonia in base a contratto di lavoro secondo quanto è stabilito nell'articolo 3, lettera *g*, della legge, al quale sia risultato al suo arrivo che l'imprenditore presso cui s'era impegnato a lavorare non gode buona reputazione, o che il contratto non è conforme allo spirito di detto articolo, l'ufficiale d'immigrazione potrà permettere all'immigrante di sbarcare, in seguito a dichiarazione

SCHEDA II.

Moduli per dichiarazioni di passeggeri.

Modulo A.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente colla presente, che non sono un immigrante proibito, a termini del secondo articolo della legge sulla immigrazione del 1902, *retro* stampato, di cui ho preso cognizione prima di immigrare nella Colonia del Capo di Buona Speranza.

Testimoni

Firma

Data

Luogo

Certificato del comandante, proprietario od agente della nave.

Colla presente certifico che ho fatto tutto il possibile per accertare la verità delle dichiarazioni suesposte e che, secondo mia scienza e coscienza, esse sono conformi al vero.

Firma

Comandante, proprietario od agente della nave

Data

Luogo

ARTICOLO II.

Legge sull'immigrazione del 1902.

2) Nella interpretazione di questa legge, le espressioni qui appresso indicate avranno il significato rispettivamente assegnato alle medesime, a meno che non si renda evidente una interpretazione diversa:

per *nave* s'intende qualsiasi bastimento di grande o piccola portata, impiegato a scopo di navigazione;

per *comandante* s'intende qualsiasi persona, che non sia il pilota, preposta al comando della nave;

per *immigranti proibiti* s'intendono:

a) coloro che alla richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostrino incapaci, per difetto d'istruzione, di scrivere di proprio pugno e firmare, in caratteri di una lingua europea, una istanza redatta in modo tale che soddisfi il Ministro (*to the satisfaction of the Minister*);

b) chiunque non si trovi in possesso di mezzi di sussistenza facilmente constatabili (*visible*) o si abbia a temere che possa presumibilmente cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) chiunque sia stato riconosciuto colpevole di uno dei seguenti reati: omicidio, rapina, furto, frode, spergiuo o falso e che, per le circostanze connesse con tali reati, sembri al Ministro della Colonia non debba essere ammesso;

d) gli idioti e mentecatti, ai sensi dell'articolo 2 della legge sui pazzi 1897 (*Lunacy Act, 1897*);

e) chiunque, uomo o donna, che viva o notoriamente riceva proventi nello esercizio della prostituzione;

f) qualunque persona che, per informazioni pervenute ufficialmente da un Segretario di Stato o Ministro coloniale o, per via diplomatica, da un Ministro di Stato estero, sia riconosciuta come non ammissibile nella Colonia.

MODULO B.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente che sono (1). e perciò rientro nelle disposizioni dell'articolo 3 della legge sull'immigrazione, e sono esonerato dall'applicazione di detta legge.

Testimoni.

Firma.

Data.

Luogo.

MODULO C.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente colla presente che non sono un immigrante nella Colonia del Capo di Buona Speranza e che continuo per (luogo di destinazione), luogo situato oltre i limiti della Colonia, al quale è mia intenzione di recarmi colla maggiore possibile sollecitudine.

Testimoni.

Firma.

Data.

Luogo.

Certificato del comandante, proprietario od agente della nave.

Colla presente certifico che ho fatto il possibile per accertare la verità della dichiarazione suesposta e che, secondo mia scienza e coscienza, la stessa è conforme al vero.

Firma.

Comandante, proprietario o agente della nave.

Data.

Luogo.

(1)

- a) un militare che fa parte dell'esercito o della flotta di S. M. il Re d'Inghilterra;
- b) un ufficiale o un uomo dell'equipaggio di una nave di proprietà di uno Stato estero;
- c) una persona (o la moglie o altro membro della sua famiglia o domestici) debitamente accreditata presso il Governo della Colonia da qualsiasi Stato estero;
- d) una persona che ha servito nel Sud-Africa come volontario nell'esercito e nella flotta di S. M. il Re d'Inghilterra ed ha ottenuto dichiarazione di lodevole servizio;
- e) la moglie o un figlio minorenni di una persona, alla quale è permesso di entrare nella Colonia secondo quanto è prescritto nella legge;
- f) una persona domiciliata nel Sud-Africa;
- g) un operaio europeo adibito a lavori agricoli, o un artigiano o meccanico o minatore, munito d'un certificato firmato dall'agente generale della Colonia in Inghilterra o da altra autorità delegata dal governatore della Colonia del Capo di Buona Speranza, in Inghilterra o altrove, e capace di rilasciare tale certificato, ai fini della legge, per attestare che io sono assunto a prestare, subito dopo il mio arrivo, l'opera mia presso un imprenditore della Colonia, di buona reputazione, con un'adeguata mercede e per un giusto periodo di tempo.

MODULO D.

Io (nome e cognome per intero) dichiaro solennemente colla presente che sono un semplice viaggiatore (*a bona fide traveller*) e che non intendo di restare o domiciliarmi nella Colonia del Capo di Buona Speranza.

Testimoni

Firma

Data

Luogo

Certificato del comandante, proprietario od agente della nave.

Colla presente certifico che ho fatto tutto il possibile per accertare la verità della dichiarazione suesposta e che, secondo mia scienza e coscienza, essa è conforme al vero.

Firma

Proprietario, comandante o agente della nave

Data

Luogo

INDICE

I. Argentina — Gli Italiani nel dipartimento di Santa Fè	<i>Pag.</i> 3
II. Argentina — Legge 8 gennaio 1903 sulla concessione delle terre fiscali	16
III. Brasile — L'immigrazione italiana nello Stato di Espirito Santo . . .	20
IV. Brasile — Lo Stato del Parana e l'immigrazione italiana.	33
V. Stati Uniti — L'immigrazione nell'anno 1902	41
VI. Stati Uniti — Protezione degli immigranti italiani in Boston . . .	42
VII. Canada — L'immigrazione nell'anno 1902	49
VIII. Colonia del Natal (Africa australe) — Legge sull'immigrazione del 1897	51
IX. Colonia del Capo (Africa australe) — Regolamento per l'applicazione della legge sull'immigrazione del 1902	56

Finito di stampare il 25 giugno 1903
